

1276

NE 2919

1276

SENATO DEL REGNO

SEGRETARIATO GENERALE

Nome e cognome del Senatore *Libertini Pasquale*

Data del R. Decreto di nomina *6 Aprile 1934 - XII*

Categoria *3^a e 21^a*

Luogo e data di nascita *Caltagirone (Catania) il 9 Novembre 1856.*

Titoli gentilizi, professionali e carattereschi

DOCUMENTI PRESENTATI

- Certificato di nascita -

- Certificato della Camera dei Deputati -

- Documenti riguardanti il corso -

Data dell'adunanza della Commissione permanente nella quale furono esaminati i titoli e risoluzioni adottate

Nome del relatore

Debiti

Data della relazione e numero dello stampato

1^o Maggio 1934 (F. LVII)

Data della deliberazione del Senato

8 Maggio 1934

Data del giuramento

5 Maggio 1934

Data della trasmissione al Senatore del R. Decreto di nomina

ANNOTAZIONI

Morto a Catania il 4 giugno 1940 - XVIII -

CAMERA DEI DEPUTATI
SECRETARIATO GENERALE

UFFICIO DEGLI ARCHIVI



Il sottoscritto certifica che l'onorevole Signor Libertini Pasquale nato a Caltagirone
il 9 novembre 1856 fu Deputato nelle Legislature 21^a, 22^a, 23^a e 24^a
quale rappresentante nel Collegio di Augusta

| LEGISLATURA | COLLEGIO NEL QUALE FU ELETTO | DATA DELL' ELEZIONE | DATA DELLA CONVALIDAZIONE | DATA DEL GIURAMENTO | CHIUSURA DELLA LEGISLATURA |
|-------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 21 | Augusta | 3 giugno 1900 | 30 novembre 1900 | 16 giugno 1900 | R.D. 18 ot- tobre 1904 |
| 22 | Id. | 6 novembre 1904 | 5 dicembre 1904 | 30 novembre 1904 | R.D. 8 feb- braio 1909 |
| 23 | Id. | 7 marzo 1909 | 29 marzo 1909 | 24 marzo 1909 | R.D. 29 sett. 1913 |
| 24 | Id. | 26 ottobre 1913 | 20 dicembre 1913 | 27 novembre 1913 | R.D. 29 set- tembre 1919 |

Roma, 1918-VII - Tipografia della Camera dei Deputati - 102/5340.

Roma, 20 APR. 1934 Anno XII

IL SEGRETARIO GENERALE

Rossi Merighi

A SUA ECCELLENZA IL

PRESIDENTE DEL SENATO

R O M A

ASSSR
Archivio Storico del Senato della Repubblica

ON. PRESIDENTE DEL SENATO DEL REGNO

R O M A

I sottoscritti sono creditori per depositi della ~~ex~~ fallita Banca Agricola Commerciale di Catania, Presidente di Amministrazione di tale Banca era e fu fino al fallimento l'On. Pasquale Libertini di recente nominato Senatore.

Fu accertato che il fallimento della Banca fu determinato da finanziamenti illegali ed eccessivi a favore di due società di speculazione, nelle quali alcuni amministratori e il direttore della Banca avevano interessi personali. Fu accertato che molto tempo prima del fallimento, per tali finanziamenti eseguiti in contravvenzione alla legge sulla tutela del risparmio, a seguito di ispezione della Banca d'Italia, intervenne il competente Ministero e che gli amministratori, con a capo l'On. Libertini, che lo sottoscrisse, inviarono al Ministero una lettera di giustificazione per segnalare che la loro posizione economica personale e particolarmente quella dello stesso Libertini era garanzia assoluta dei depositanti.

La curatela ha trovato la bozza di quella lettera con brani di calligrafia dello stesso Libertini: essa è alligata al processo penale di cui si dirà.

Da allora poi i finanziamenti furono continuati

e aumentati, e mascherati con una serie di operazioni fittizie e di intestazioni a teste di legno.

I due enti finanziati, l'uno dopo l'altro, andarono male. E gli amministratori della Banca, dopo aver tentato un concordato preventivo al 40% lasciarono cadere in fallimento la Banca.

Da allora gli amministratori, e specialmente l'On. Libertini Pasquale, andarono sempre propalando che riconoscevano onestamente l'obbligo di indennizzare i depositanti, obbligo che avrebbero adempiuto quando fosse cessata la minaccia del procedimento penale.

Non sappiamo fino a qual punto tali promesse e riconoscimenti influirono sull'animo di chi doveva giudicare. Fatto sta che il procedimento penale si chiuse con larga applicazione di amnistia per vari fatti, e per alcuni capi col rinvio a giudizio di un consigliere delegato da tempo allontanatosi dalla Banca al quale, secondo il Magistrato requirente, sarebbe spettata la paternità di tutte le malefatte essendo il direttore della Banca "una testa di legno" e gli amministratori, primo fra tutti il Libertini "uomini di paglia" rei di delitti colposi amnistiati.

La requisitoria del P.M. di cui allighiamo copia contiene questi brani:

"La paternità delle dolose operazioni a b spetta

"al Perna. Gli altri, Libertini, Abate e Simili, sono
 "perspnalità strumentali inconsapevoli....ed apparten_
 "gono, sotto l'aspetto generale alla cosiddetta classe
 "degli uomini di paglia" (pag.19 della copia). E più
 oltre (pag.35 della copia): "Gli amministratori (LIBER-
TINI, Catalano ecc.) "versano a loro volta, in colpa in
 "eligendo. D'altro canto gli amministratori, oltre che
 "in colpa per violazione degli art.146 cap. e 857 n.3
 "C.C. versano anche in colpa in omettendo per manco
 "di ogni effettiva vigilanza sull'opera del Direttore
 "e per manco di effettiva collaborazione nell'Ente so-
 "ciale. Il che annulla il comodo tema della buona fe-
 "de.....Onde gli amministratori, oltre il dovere mora-
le hanno il dovere giuridico di risarcire, in sede ci-
 "vile, il danno sociale e dei creditori sociali....Dovere
 "morale anche che si risolve in tutela di dignità, bene
 "di inestimabile valore, specie in confronto del Libertini
e del Catalano, al cui nome la benemerita classe
dei risparmiatori affidava i sudati risparmi raccolti
persino nelle americhe, lontane..."

Più tardi questa "benemerita classe" ha avuto an-
 che la irrisione. Gli amministratori non fecero più
 nulla di quello che dovevano fare....spontaneamente e
 non sotto la pressione del procedimento, e l'opera di
 difesa dei loro diritti e dei loro legittimi interessi

sol perchè rivolta contro chi deve e può rispondere è giudicata quasi come opera illecita. Dopo avere funzionati da specchio agli amministratori abbienti non hanno il diritto di irridere ai risparmiatori; dopo avere serenato le apprensioni degli alti organi di tutela col decantare le loro fortune personali gli amministratori non debbono sottrarsi alle responsabilità colla comoda veste di "uomini di paglia". Quando si cercano per ambizione cariche di responsabilità sottrarsi poi a le responsabilità stesse non è degno di gentiluomini e di personalità rappresentative della vita pubblica.

E' questo il caso dell'OM LIBERTINI.

E il fatto di cui qui ci occupiamo non è il solo. Ha precedenti.

E' nota ancora in Catania e può essere ricostruita una vicenda molto simile in occasione della amministrazione a lui affidata dello Ospedale Civico Vittorio Emanuele.

Regaluto 23 Aprile 1934 XII
 Insinger Rosario - Podestà di Regaluto -
 Staiolo Gerardo - Consigliere e Presidente Com. 5 Com. 1
 S. N. B. S. di Regaluto -
 Fichera Vincenzo
 Farmacista Guarnaccia Giuseppe

L'Espresso Giuseppe

L'Espresso Francesco

Bonanno Vito

Prestifilippo Anna

Prestifilippo Grazia e Mammamo Giuseppe

Lamberti Francesca

So. Di Mauro Carmelo

Salvatore Teodoro

Campagna Francesca

Monaco Natale procuratore di Sileno

detto Vito

Marchese Lucino

Crapani Vincenzo

Crapani Vito

Crapani Angela

Marano Giuseppe

Giuseppe Crapani

Picardi Vito


Zingale Vito

Vigora Angela

Requisitoria. L.^o N.^o

nel
Processo contro gli

Amministratori della B. G. C.



REQUISITORIA

R. TRIBUNALE DI CATANIA
P R O C E D I M E N T O

contro

- 1) PERRA Dr. Arturo di Vito nato il 1° Luglio 1879 in Regalbuto residente a Catania.
- 2) ABATE CARLO fu Giuseppe, nato il 23 Novembre 1868 a Castiglione di Sicilia, residente in Catania.
- 3) MANNINO FRANCESCO di Nicolò, nato il 18 Marzo 1892 a Catania ed ivi residente.
- 4) LIBERTINI PASQUALE fu Giuseppe, nato il 9 Novembre 1856 a Caltagirone, residente a Catania.
- 5) SIMILI SILVESTRO fu Giuseppe, nato il 28 Settembre 1895 in Caltagirone, residente a Catania.
- 6) CATALANO ANDREA di Felice, nato a Vizzini il 27 Ottobre 1881 residente in Catania.
- 7) GAUDIOSO ANDREA fu Francesco, nato e residente a Vizzini, il 6 Agosto 1880.

I M P U T A T I

IL PRIMO:

avere quale Amministratore Delegato della Soc. An. Banca Agricola Commerciale, dichiarata fallita con sentenza del locale Tribunale del 22 Giugno 1932:

- a) falsamente indicato, dal 1923, in poi, il capitale versato
- b) dato, ai soci, dividendi manifestamente insussistenti con effetto di diminuzione del capitale sociale in relazione agli esercizi del 1926 al 1929

Fatto di durata ./. -

La durata della Società, per patto sociale, è sino al 31 Dicembre

c) cagionato per conseguenza di operazioni dolose compiute dal 1925 in poi, il fallimento della stessa Banca Agricola Commerciale (art. 863 cap. n. 2, 3, 6 Cod. Comm.) con lire mille ciascuna (vol. IV 153,

Dal 1° al 6° con deliberazione assembleare del 31 Marzo 1926, è appa-

a) avere il 5°, quale Direttore, e gli altri quali Amministratori di detta Banca, nascosto, scientemente, in parte, nei bilanci del 1925 e 1926, fatti (una massa di utili maggiore di quella dichiarata) riguardanti le condizioni sociali; ed enunciato scientemente, nel bilancio del 1928, un fatto falso (una massa di utili maggiore di quella reale) sulle condizioni medesime (art. 247 n. 1 cod. di comm.)

b) avere, per colpa, cagionato il fallimento della stessa Banca, art. 863 p.p. 861 p.p. C. Comm.) con milioni e con apporto di un immobile

c) avere, dal 1925 in poi, consumato una notevole parte del patrimonio sociale in operazioni manifestamente imprudenti (art. 863 p.p. 856 n. 2 Cod. di Comm.) di cui L. 1.630.000. = è esperto sollecito dal

Dal 2° al 7°

a) avere omesso di denunciare lo stato di cessazione dei pagamenti della Banca (art. 857 n. 3, 863, p.p. Cod. Comm.)

b) avere il 29 Marzo 1931, in seguito alla diminuzione del capitale sociale quanto meno per due terzi, contravenuto negli obblighi prescritti dall'art. 146 cap. Cod. di Comm/

(art. 863 p.p. Cod. di Commercio)

-/-:-

"DEL FALLIMENTO DELLA SOC. AN. BANCA AGRICOLA COMM.LE"

Presidente Costituzione della Società Amministratore Delegato Ferrar.

La Banca Agricola Commerciale (B.A.C.) Società Anonima per azioni, con sede in questa Città, si costituisce con atto pubblico del 23 Gennaio 1923 -

Patto di durata della Società - Amministratore; e ciò secondo

La durata della Società, per patto sociale, è sino al 31 Dicembre 1950.-

CAPITALE

Il capitale sociale primitivo (capitale di fondazione) è un milione diviso in mille azioni da lire mille ciascuna (vol.IV 153, 156 e.r.) - con deliberazione assembleare del 31 Marzo 1926, è approvato l'aumento del capitale da uno a due milioni con emissione di altre mille azioni (vol.IV pag.23).

Con deliberazione assembleare del 29 Dicembre 1928, è approvato l'aumento del capitale da due a cinque milioni (vol.IV pag.68,70)

Detta deliberazione assembleare del 29 Dicembre 1928 ha esecuzione, nell'Agosto e Dicembre 1929, e, però, solo per un milione coperto, per intero dal Dr. Perna Arturo con versamento, in contatti, della somma di mezzo milione e con apporto di un immobile (sede della Società) valutato mezzo milione.

In concreto, il complessivo capitale azionario, sottoscritto, è di tre milioni, di cui L.1.630.000.- è coperto soltanto dal Perna, (vol.IV f.172).

SCOPO SOCIALE -

Lo scopo sociale ha, per oggetto, operazioni di commercio bancario, dirette ad incrementare il credito, il risparmio, la valorizzazione del lavoro e lo sviluppo dell'industria agraria e del commercio (vol.IV f. 156,157).

FIRMA SOCIALE -

La firma sociale è attribuita senza limite, singolarmente, al Presidente Libertini e all'Amministratore Delegato Perna.

La firma, però, limitatamente agli affari correnti della Banca - è conferita, congiuntamente al Direttore e ad un Vice Direttore, ovvero a ciascuno di loro e congiuntamente ad un Consigliere di Amministrazione o ad un funzionario - Procuratore; e ciò secondo l'atto costitutivo sociale e l'art.24 dello Statuto sociale (vol. IV f.155,161).

POTERE DI CONCESSIONI DI SCONTI E CREDITI -

Il 12 Giugno 1923, il potere di concessione di sconti e crediti alle clientela è attribuito, dal Consiglio ad una Commissione costituita da tutti gli Amministratori e dai sei Commissari ordinari. La Commissione è presieduta dal Direttore Dr. Simili (vol.IV f.3).

Il 30 Luglio 1925, il potere di sconto, è su proposta dell'Amministratore Delegato Perna, conferito, dal Consiglio al Simili, ed indipendentemente da ogni autorizzazione della Commissione (vol.IV f.6)

Con deliberazione consiliare del 29 Aprile 1930 la Commissione di sconto viene ripristinata, ma ne fa parte un minor numero di membri, cioè il Direttore Simili e due Amministratori (vol.IV f.90)

SERVIZIO DI EMISSIONE ASSEgni BANCARI

Nel 1925, la Banca Agricola assume, contrattualmente, la rappresentanza del Banco di Sicilia, per emissione assegni bancari e, nel 1926 assume anche per lo stesso oggetto, la rappresentanza del Credito Italiano (vol.IV f.17,30,34,35).

A garanzia del servizio di emissione, il Vice Presidente della B.A.C., Catalano Andrea, aveva, sin dal 27 Novembre 1923, versato, nella cassa di essa, titolo di Stato, (buoni del Tesoro Consolidato 5%) del complessivo capitale nominale di L.447.900.= Col versamento di tali titoli si riservava il diritto di proprietà a prò del Catalano, con facoltà di ottenerne la restituzione entro 8 giorni da quello di sua semplice richiesta. Il Catalano fu accreditato in conto titoli e non riscosse mai l'importo delle cedole (coupons) che pure, gli venne soltanto accreditato (vol.III f.231,232, vol.II f.47).

RISERVA ORDINARIA (LEGALE) E RISERVA VOLONTARIA O STRAORDINARIA

A mente dell'art.33 dello Statuto sociale, l'eventuale soprapprezzo delle azioni, nel caso di aumento di capitale mediante

omissioni di assegnazioni a prezzo superiore alla pari, è devoluto alla riserva. La B&C, durante la sua vita quasi decennale, non emette, mai azioni maggiorate.

Dal 1924 al 1929, la riserva che è prelevata sugli utili dichiarati nei bilanci riflettenti i relativi esercizi, assomma a L.250.000.==; cioè: il prelevamento è di L.50.000.==, sugli utili dichiarati, nel 1924; di altrettanta somma nel 1925; di L.30.628,40 nel 1927; di L.89.376,60 nel 1928; di L.10.000.== nel 1929 (vol.IV f. 8.11.13, da f.15 a 24; da f.32 a 39; da f.55 a 69; da f.72 a 80; da f.81 a 90). Nel 1928 e nel 1929: Sindaci effettivi sono Barti De Porti, AMMINISTRATORI Anelli; e supplenti: il Simili e l'Andronico (vol.II

Il Consiglio di Amministrazione è composto come segue: Libertini Pasquale Presidente; Catalano Andrea Vice Presidente; Perna Arturo Amministratore Delegato; Abate Carlo e Mannino Francesco Consiglieri (vol.IV f.155).

Il 29 Aprile 1930, il Perna rassegna le dimissioni dalla carica di Amministratore Delegato; non è surrogato e conserva la veste di semplice Amministratore sino al Giugno successivo (vol.IV f.27). Nel successivo Luglio, è eletto Consigliere Verga Giovanni, il quale non accetta, in sostanza, la nomina: non versa la cauzione (art.123 cod. di commercio); non partecipa ad alcuna seduta. Il 15 Febbraio 1931, il Verga è sostituito con la nomina a Consigliere dal detto Simili Silvestro (vol.IV f.92,93).

Il 15 Aprile 1930, l'Abate è dimissionario, e, in sua vece, è eletto Consigliere Gaudioso Andrea (vol.IV f.86,88).

Verso i primi di Aprile 1931, il Mannino è pure dimissionario, ma riceve dal Consiglio, l'invito di recedere dalle dimissioni (vol.IV f.110)

DIRETTORE

Il Direttore tecnico è, secondo deliberazione consiliare del

Il Libertini, Il Catalano, il Mannino, il Simili, Il Gaudio sono in carica al tempo del fallimento della B.A.C. (22 Giugno 1927 vol.I f.55,56).

SINDACI

Il Consiglio dei Sindaci è composto come segue:

Dalla costituzione della B.A.C. sino al Dicembre 1927, sono Sindaci effettivi: Pistone Pasquale, Anelli Gaetano, Cimino Ernesto e Sindaci supplenti: Rindone Filippo e Andronico Rosario (vol.IV f.14 a 62).

Nel 1928 e nel 1929; Sindaci effettivi sono Santi De Forti, il Pistone e l'Anelli; e supplenti: il Cimino e l'Andronico (vol.I f.67).

Nel 1930, Sindaci effettivi: l'Andronico, il Pistone e Bagli Antonino; e supplenti: Platania Giuseppe fu Mariano e Platania Giuseppe fu Paolo (vol.IV.f.78).

Nel 1931, Sindaci effettivi: Pagano Filippo, l'Andronico e il Baglio; e supplenti: il Platania Giuseppe fu Mariano e Raineri Vincenzo (vol.IV f.131).

A S S E M B L E A

Dalla costituzione della B.A.C. sino al Dicembre 1926, gli azionisti si riducono, per cessioni di azioni, da 12 a 11. Nel 1927 il numero degli azionisti sale a 74; nel 1° Semestre del 1928, si restringe, per cessione di azioni, a 67, e permane tale fino alla data del fallimento.

Gli Amministratori sono pure azionisti. Il maggiore azionista è, come detto sopra, il Perna con 1.630- azioni pari a L.1.630.000. su tremila azioni (vol.IV da f.164 a 173).

D I R E T T O R E

Il Direttore tecnico è, secondo deliberazione consiliare del

(7)

16 Marzo 1923, il Simili.

L'8 Febbraio 1931, il Simili è dimissionario, e, il 15 dello stesso Febbraio, viene sostituito dal Dr. Failla Giovanni (vol. IV f. 1, 92, 93).

= CONSULENZA LEGALE =

La consulenza legale è, con deliberazione consiliare del 29 Aprile 1930, conferita alle Avv. G. Anelli, sindaco della B.A.C. sino al conferimento della consulenza. In precedenza, e durante otto anni circa, l'opera della consulenza era stata disimpegnata dall'Avv. Castorina Venerando (vol. 11 f. 47)

= FIRMA DI CORRISPONDENZA E DI EFFETTI =

COMMERCIALI, VAGLIA, ASSEGNI ETC.
Tale firma, - e, però, congiuntamente al Direttore o ad un Consigliere d'Amministrazione - compete ai Procuratori speciali Calderera Vincenzo, regolarmente nominato il 30 Luglio 1925, e Bal-saperla Giuseppe, regolarmente nominato nel 1927 (vol. III f. 155 r. vol. IV f. 7).

-:-:-

E' duopo, per la migliore comprensione della B.A.C., un breve cenno, prima della motivazione giuridica, delle varie aziende, con cui la B.A.C. ha molteplici interferenze patrimoniali;

= AZIENDE COLLEGATE PER INTERFENZE PATRIMONIALI CON LA B.A.C. =

a) (C.A.R.) - Soc. An. "Consorzio Agrario Cooperativo" di Regalbuto; si costituisce nel 1907, come Società in nome collettivo; si trasforma in Società Anonima nel 1926; è dichiarata fallita il 19 Febbraio 1932. Data di cessazione dei pagamenti: 20 Febbraio 1931. Passivo netto dichiarato nel bilancio fallimentare L. 647.329.==.

b) (B.A.L.) - Soc. An. "Cassa di Piccoli Prestiti", già "Banca del

Lavoro" Arturo Perna": si costituisce, a Regalbuto, nel 1909, come società in accomandita per azioni; si trasforma, nel 1918, in accomandita semplice e, nel 1930, in Società Anonima; è dichiarata fallita il 1° Aprile 1932. Data di cessazione dei pagamenti: 20 Maggio 1931.

c) (C.A.P.) - Soc. An. "Consorzio Agrario Provinciale"; si costituisce in questa Città nel 1926; è dichiarata fallita il 18 Dicembre 1931. Data di cessazione dei pagamenti: 2 Ottobre 1930. Passività netta dichiarata nel bilancio fallimentare L.1.175.860,10.-

d) (C.I.M.A.) - Soc. An. "Consorzio Imprenditori Miglioramenti Agrari"; si costituisce nel 1926; è dichiarata fallita il 18 Dicembre 1931; data di cessazione dei pagamenti: 18 Giugno 1930. Passività netta secondo il bilancio fallimentare L.198.812.-

e) (S.A.F.I.) - Soc. An. " F.lli Inserra "; sorge nel 1926; non è in fallimento; ma ha perduto i tre quarti del suo capitale azionario.

f) (C.A.C.E.S.) - " Soc. An. Cooperativa, Consorzio Agrario Cooperativo Esportazioni Siciliane"; sorge nel 1926; è posto in liquidazione nel 1931.-

g) (S.A.F.I.) " Soc. An. Catanese Impresa Trasporti "; nasce nel 1924; è dichiarata fallita il 5 Maggio 1930. Data di cessazione dei pagamenti : 31 Agosto 1928. Passività: circa due milioni.

L'effettivo manovratore della pesante macchina delle Aziende collegate, ad eccezione un pò per il C.I.M.A., è il Perna, che ne ha il controllo e la padronanza, col concorso colposo di gente appartenente alla categoria cosiddetta delle "teste di legno" (vol.11 f.174 r.192; vol.X da f.2 a f.397).

Fra dette Aziende, è anche l'C.M.A., Soc. An. "Officina Meccanica Agraria" sorta nel 1922.

del C.a.F.; è, quale azionista, della S.A.F.I., un presidente del

./.

FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DELLA B.A.C. ANCHE NELLE AZIENDE COLLEGATE. = Consigliere della B.A.C., è Presidente della S.A.C.I.T.

IL FERNA - Amministratore Delegato della B.A.C., ricopre, nel contempo, presso dette Aziende, le cariche seguenti: A.P. sino al 1° Direttore del C.A.F., con retribuzione, sin dal 1928, di L.1000.== mensili per indennità di rappresentanza (contraria allo Statuto sociale). Unico accomandatario, prima; unico Amministratore, poi, e in permanenza, Direttore della B.A.L. con stipendio mensile, sin dal 1° Gennaio 1926, di L.2000.== amministratore delegato della B.A.C. è stato Presidente sino al 1929, e, successivamente sino al Maggio 1930, Presidente e Direttore del C.A.F., con stipendio mensile di L.2000.==

ROZZA Consultante Amministrativo del C.I.M.A., consultante finanziario della S.A.F.I.; Direttore del C.A.C.E.S., con retribuzione mensile rispettivamente, di L.1000.==; L.2000.== e L.2000.== luogo l'azienda come Amministratore Delegato della B.A.C. con lo stipendio mensile di L.2000.== --ò dei creditori obbligatari e con offerte, pure a loro vantaggio. Così, Ferna, ha una remunerazione mensile complessiva di L.12.000.== ossia di L.144.000.== annue, oltre che è beneficiario di altri emolumenti e partecipazioni ed utili, gratificazioni, e altre provvigioni (Perizia Petix-Bianco; vol.X f.393, 394, 395, vol.VI f.7 retro). successivo, il Commissario Giudiziale, rappresenta la

b) IL LIBRETTINI, Presidente della B.A.C., è per un numero sparuto di azioni, azionista del C.I.M.A.; Secondo i periti Petix e Bianco, il Librettini è un prestanome del Ferna nella prima sottoscrizione di capitale di fondazione della B.A.C.==

c) IL CATALANO - Vice Presidente B.A.C., è Presidente della S.A.F.I. azionista del C.A.C.E.S.; Vice Presidente, sino al 31 Marzo 1930 del C.A.F.; è, quale azionista della S.A.F.I., un prestanome del

==, e il decorso del var./..e proficuo per la solvibilità dei creditori

...della fallimento della B.A.C., determina, come data provvisoria (vol.111. f.167,234 ret.; vol.VI f.25 retro).

d) **L'ARATE**: Consigliere della B.A.C., è Presidente della S.A.C.I.T.

e) **IL MANNINO**: Consigliere della B.A.C., è azionista del C.A.C.E.S., Sindaco del C.I.M.A., azionista e Direttore del C.A.P. sino al 1° Luglio 1929; Vice Presidente, per un certo tempo, della S.A.F.I.

Secondo i periti Perix-Bianco, il Mannino, quale azionista della S.A.F.I., del C.A.P. e, forse, anche del C.A.C.E.S., è un prestanome del Perna.

f) **IL RUMILI**: Direttore prima, Amministratore dopo della B.A.C. è Sindaco del C.A.P. e del C.I.M.A.; ed azionista, per dieci azioni del C.A.C.E.S. (vol.111? f.192).

ISTANZA DI CONCORDATO E FALLIMENTO DELLA B.A.C.

Il 29 Ottobre 1931, il Presidente Libertini, autorizzato dalla maggioranza assembleare, chiede al Tribunale, in luogo l'ammissione della B.A.C. al beneficio del concordato preventivo con offerta del 40% a prò dei creditori chirografari e con offerta, pure a loro vantaggio, dell'esubero della liquidazione sino alla concorrenza di un residuo 60% loro dovuto. Accolto, provvisoriamente, il ricorso per concordato, con sentenza dello stesso Tribunale del 22 Febbraio 1932, è nominato Commissario giudiziale il Cav. Sardella Giacomo.

Il 21 Marzo successivo, il Commissario Giudiziale, rappresenta la seguente situazione patrimoniale della B.A.C.

| | |
|---------|----------------|
| ATTIVO | L.3.850.392.20 |
| PASSIVO | "11.458.568.74 |
| PERDITA | " 7.606.256.34 |

e afferma la perdita totale del capitale sociale.

Il Tribunale con sentenza del 22 Giugno 1932, riconosciuta la invalidità dell'approvazione dei patti e delle condizioni del concordato, e il decorso del termine prefisso per la adunanza dei creditori

- dichiara il fallimento della B.A.C., determina, come data provvisoria di cessazione dei pagamenti, 26 Marzo 1931, e nomina come Curatore il Sardella.

Il 26 dello stesso Giugno, il Libertini presenta in Cancelleria il bilancio fallimentare, rappresentando un passivo di L.15.414.269,36 ed un attivo di ugual somma.

Istruitosi formale procedimento, contro il Perna (quasi) fraudolenta; e contro lo stesso e gli Amministratori Libertini, Catalano, Abate, Mannino e il Gaudioso, e il Direttore e Amministratore Simili per bancarotta (quasi) semplice e per violazione dell'art.247 n.1 Cod. Comm. - il Perna, in seguito a mandato di cattura del Giudice Istruttore in luogo, emesso, su richiesta di questo Ufficio, il 19 Giugno 1933, viene tratto in arresto e, interrogato, si proclama innocente.

Il Libertini e gli altri Amministratori, escusati come testi, (e, non altrimenti, siccome operativa l'amministrazione del R.D.5.11.1932 n.1405 in ordine al reato di bancarotta (quasi) semplice ed estinto, per prescrizione, il reato previsto dall'art.247 n.1 Cod. Comm. rappresentano la propria buona fede, attribuendo, al Perna, la paternità delle molteplici operazioni della B.A.C. (vol.IV f.150 retro f.151; vol.VI f.4).

E' opportuno, per la migliore intelligenza del carattere delle complesse operazioni della B.A.C. e per la chiara determinazione delle conseguenti responsabilità penali, dividere la materia della motivazione giuridica in quattro parti:

1) OPERAZIONI DOLOSE - RESPONSABILITA' DEL PERNA A TITOLO DI BANCAROTTA (QUASI) FRAUDOLENTA, art.360 art.363 cap.Cod.di Comm.

11) COLPOSA DETERMINAZIONE DEL FALLIMENTO SOCIALE, NOTEVOLE CONSUMAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE IN OPERAZIONI MANIFESTAMENTE IMPRODENTI VIOLAZIONE DI UNA DELLE NORME RIFLETENTI SOLO LO ISTITUTO DELLE SOCIETA' COMMERCIALI FATTO DI BANCAROTTA SEMPLICE, SE COMMESSO DAL COMMERCIANTE FALLITO = BANCAROTTA (QUASI) SEMPLICE = RESPONSABILITA' DEGLI IMPUTATI A TITOLO DI BANCAROTTA (QUASI) SEMPLICE art.863 p.p. e 856 n.2 857, n.3,146 cap.com.))

111) BILANCI FALSI = (art.247 n.1 Cod. Com. ... e l'altra di L.3.300. =

IV) FATTI NON COSTITUENTI REATI - con decorrenza del 15 Dicembre 1931 e con esad. PARTE PRIMA - 15 Dicembre 1931. Nella somma di

OPERAZIONE DOLORE = presso lo scatto e interesse del totale importo Tali operazioni sono due e si risolvono, in sostanza, in distrazione di attivo e in doloso aumento di passività.

1) OPERAZIONE DOLOSA RISOLVENTESI IN DISTRAZIONE DI ATTIVO:

Nel Giugno 1925, l'Abate, Presidente della B.A.C.I.T., acquista, in Ambargo un piroscafo denominato "LEA" S., per il prezzo di 7200 sterline, equivalenti, all'epoca, a Lire italiane 936.000.==; paga in contanti, ai venditori, parte del prezzo; 5000 sterline, corrispondenti a Lire italiane 390.000.==, e ottiene, dagli stessi venditori, la ratizzazione, in pagamenti trimestrali, del residuale prezzo della vendita. I pagamenti trimestrali vengono, in seguito fatti, dall'Abate, mediante anticipazioni di somme avute dalla B.A.C. (L.300.000.== della detta somma di L.390.000.==, pagata in contanti, provengono dalla seguente operazione:

La S.A.C.I.T., poco tempo prima del contratto di compravendita del piroscafo, emette, con firme di avallo dei coniugi Abate-Tuccari, effetti della valuta complessiva di L.300.000.== all'ordine del Direttore della B.A.L., Dr. Perna, - il quale sconta gli effetti

presso il Banco di Sicilia e consegna all'Abate, l'importo della valuta. Sorge così un debito cambiario di L.300.000.== della S.A.C.I.T. verso la B.A.L., e un debito di altrettanto somma della B.A.L. verso il Banco di Sicilia) (vol.11 f.175 r.; vol.11.f.179,204 r.205,253,165 r.)

Il 1° Dicembre 1926, la B.A.C. concede, alla S.A.C.I.T. un prestito di L.660.000.== mediante sconto di 120 cambiali, con piano di ammortamento sino al 1° Dicembre 1931, la cambiali cioè, si devono estinguere in ragione di due (una di L.7.500.== e l'altra di L.3.500.== al mese, e in complesso in 60 mesi con decorrenza dal 1° Dicembre 1926 e con scadenza finale al 1° Dicembre 1931. Nella somma di L.660.000.==, è compreso lo sconto o interesse del totale importo di L.101.782.==; sconto calcolato, in principio (1° Dicembre 1926), in una volta e incorporato nell'ammontare degli effetti (vol.VII,f. 44,45). La B.A.C. accende, quasi nel contempo (a 11 Dicembre 1926) pegno (anzi ipoteca)navale su piroscalo.

Sergono, nei primi dell'Agosto 1929, trattative di vendita del "LEA" S., tra la S.A.C.I.T. e persona di Napoli. Il Perna sa che il prezzo della promessa vendita (L.700.000.==)sarà pagato parte in contanti (L.500.000.==) e parte garentito da effetti della valuta di L.200.000.== (vol.11.f.254).

Il 10 dello stesso Agosto, il Libertini, richiesto, a casa propria, da un fattorino della B.A.C. incaricato dal Perna, per la opposizione della propria firma su una procura notarile, sottoscrive l'atto. Il contenuto della procura è un mandato che il Presidente Libertini conferisce al Dr. Simili per la rinuncia all'ipoteca navale (vol.1V.f.193).

Il 20 dello stesso Agosto ha luogo, a Napoli, la vendita per il prezzo di L.700.000.==. I compratori pagano, in contanti, mezzo milione, rilasciano per le residuali Lire 200.000.==, sei effetti

ciascuno con scadenza quadrimestrale, all'ordine delle S.A.C.I.T. e costituiscono, a garanzia del pagamento degli effetti, ipoteca a prò della S.A.C.I.T.; il Simili rinuncia all'ipoteca; cura lo incasso della somma di L.450.000.== che spedisce alla B.A.C. - su detto mezzo milione e riceve la consegna dei sei effetti (fasc. C. interr. vol.VI f.19); le residuali L.50.000.==(differenza tra dette L.450.000.== e il mezzo milione pagato in contanti) sono destinate, per L.7.000.== in pagamento di spese notarili e, per il resto, a tacitazione di altri, creditori della S.A.C.I.T. per forniture di carbone pregresse e riparazioni del piroscalo (vol. III f.180,206,253 r.254; vol.IV f.181; 191). Al ritorno in questa città, il Simili, sicuro della destinazione dei sei effetti alla B.A.C. a tutela delle ragioni di credito verso la S.A.C.I.T., consegna gli effetti stessi al Perna. Pochi giorni dopo l'Abate, richiesto da un fattorino incaricato dal Perna, gira, nei locali della S.A.C.I.T., gli effetti col nome del giratario in bianco e li registra, sui libri della S.A.C.I.T., come cambiali attive cedute alla B.A.C.- Gli effetti, invece, non entrano nella cassa della B.A.C., poichè il Perna li versa, all'insaputa di tutti, alla B.A.L., li risconta e ritira dal Banco di Sicilia altrettante delle cambiali sopra cennate, già emesse, in occasione dello acquisto del "LEA S." della S.A.C.I.T., con firma di avallo dei coniugi Abate Tuccari, all'ordine della B.A.L. (vol.VI fasc. interr.f.20). Il fatto verso l'1° Ottobre si scopre e l'Abate se ne lagna; il Simili e gli altri Amministratori stanno in guardia e concepiscono secondi propositi di reazione; e comincia la parabola discendente del Perna, specie che, sul finire del 1929, il Comm. Badami, neo Direttore generale del Banco di Sicilia, contrariamente al suo predecessore Comm. Mormino, palesa la sua sfiducia verso l'Amministratore Dele-

gato e restringe il fido alle azioni collegate (vol.11.f.166,207, 216, r.254 r. vol.11 f.176)

b) DOLOSO AUMENTO DI PASSIVITA':

Il 29 Aprile 1930, il Perna, che ha la firma sociale, rassegna le dimissioni dalla carica di Amministratore Delegato della B.A.C.- Il Consiglio le accetta, ma non adempie al disposto dello art.96 Cod. di Comm. (vol.IV f.89; vol.11 f.202). Il successivo 10 Maggio il C.A.F. emette due cambiali, della valuta una di L.50.000.-- e l'altra di L.30.000.--, con firma di avallo del Perna, quale Direttore del C.A.R., gira gli effetti, alla Banca Nazionale dell'Agricoltura, con la propria firma di avallo in qualità di semplice Amministratore della B.A.C. e con firma di avallo del Procuratore Caldare- ra, tratto in inganno (vol.1 f.103,109).

Altrettanto avviene per altre due cambiali, della valuta l'una di L.50.000.-- e l'altra di L.30.000.-- emesse il 20 dello stesso Maggio, e girate ed avallate come sopra dal Perna e dal Caldare- ra.

La notizia dell'operazione desta il risentimento del Caldare- ra e il malumore del Simili (vol.1 f.104,106; vol.11 f.202; vol.111 f. 99, 10,259 F.; vol.VI f.27).

In seguito a giudizio promosso dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura contro la B.A.C., la locale Corte d'Appello ha, con sentenza del 25 Febbraio 1933, ritenuta la firma di avallo del Perna di uno dei due gruppi di effetti come impegnativa per la BAC per non avere questa, in violazione dell'art.96 cod. di comm. rese note ai terzi le dimissioni dell'Amministratore Delegato; mentre in ordine al secondo gruppo di effetti, ha dichiarato la Banca Nazionale dell'Agricoltura decaduta dall'azione di regresso (art.320 cod. di comm.) per mancato esperimento dell'azione nei prescritti quindici giorni.

trascorso una attività che vi appartiene con proposito di sottrarre

-:-:-

= BANCAROTTA (QUASI) FRAUDOLENTA =

Il Savarelli: "Si ha distrazione di un'attività quando, allo scopo di sottrarre ai creditori, LE DI UN'A DISTRAZIONE DIVERSA COMM. I fatti di bancarotta fraudolenta in senso proprio (fra cui è il fatto della distrazione di attivo o di parte dell'attivo

(art.860 cod. di comm.) configurano altrettanti fatti di quasi bancarotta fraudolenta se commessi non dal fallito, ma in occasione di tutte le parti dell'attività di patrimonio che deve essere del fallimento di Società in accomandita per azioni od anonima, da persone diverse del fallito, ossia Amministratori e Direttori, sul patrimonio sociale, per frodare, sia pure nello interesse della Società, anziché nell'interesse proprio, la massa dei creditori.

Il pregiudizio non effettivo, ma potenziale della massa resta per la punibilità di tale categoria di fatti. L'elemento morale o dolo è, qui, decisivo. L'elemento materiale è nel fallimento. Di tal che, il reato di bancarotta o di quasi bancarotta frodosa sussiste indipendentemente da un nesso di causalità tra il fatto punibile ed il fallimento (Bonelli, Del fallimento parte III pag.351) e differenza della prova, sufficiente tutela garantita contro la frode.

Il nesso di causalità non è neppure richiesto per altre ipotesi di quasi bancarotta fraudolenta, elencate al nn.1,2,3 e 4 dello art.863 cap. Cod. di Comm.; e ciò in virtù di una legale presunzione sulla connessione tra taluno dei fatti ivi ipotizzati (antecedente doloso) e il dissesto dell'ente (conseguente evento produttivo di una limitazione nei divieti della massa. (V. art. 863, p. lesivo.

Il nesso causale, invece è richiesto (ed occorre, quindi, la prova in concreto) per la ipotesi (operazioni dolose) prevista dal n.5 dell'art.863 cod. di comm.-

A rigore giuridico, anche la distrazione di attivo è operazione dolosa a danno della massa. Il Bonelli "distrazione è il fatto di metter fuori del patrimonio una attività che vi appartiene con proposito di sottrarla

alla massa" (V.op.cit.p.353n254). (art.45), e, per il cod.pen. in

Il Navarrini: " Si ha distrazione di un'attività quando, allo scopo di sottrarla ai creditori, LE SI DA' UNA DESTINAZIONE DIVERSA da quella che doveva avere (trattato si dir. comm.1926, vol.VI p.348).
avente del profitto illecito, e non già di succedere.

Il Longhi: " Distrazione è compimento di atti diretti a sottrarre tutte o parte delle attività al patrimonio che deve essere garanzia dei creditori (V.bancarotta;1930 f.lli)

E' norma di diritto comune che i beni del debitore sono comune garanzia dei suoi creditori (art.1949 cod. civ.).-

Giurisprudenza e dottrina sono discordi sulle nozioni del dolo della bancarotta fraudolenta.

Il dolo, secondo una teoria (Serafini), si sostanzia nell'ANIMUS NOCENDI - Secondo un'altra teorica (Maierini, Giorgi e Mayer), il dolo si sostanzia non nell'animus, ma nella SCIENTIA DAMNI.

La seconda teorica è prevalente ed è preferibile poichè offre, a differenza della prima, sufficiente tutela giuridica contro la frode.

Il dolo specifico della bancarotta fraudolenta, secondo il Longhi, è l'intenzione dello agente diretta, senza legittimità, al conseguimento di un legittimo profitto, per sè o per altri; profitto produttivo di una limitazione nei diritti della massa. (V.op.cit.p. 116,117).

Bisogna, secondo il requirente, distinguere il dolo generico da quello specifico. Il dolo generico è la volontarietà del fatto di pericolo o di danno. Il dolo specifico è la scianzaa previsione dell'illecito penale. La frode è il risultato del dolo generico e specifico. La bancarotta frodosa è reato di frode. La nozione del dolo, o elemento psichimico del reato, non si differenzia sosten-

sialmente, e per il cod.pen. abr. (art.45), e, per il cod.pen. in vigore (art.42): consiste, cioè, non nel fine di ledere il diritto altrui, ma nella coscienza e volontà dell'azione o dell'omissione. Una intenzione criminosa è nell'agente: ma essa è intenzione di produrre l'evento del profitto illecito, e non già di nuocere.

Il nocimento della massa non voluto dall'agente, è una conseguenza indiretta dell'illecito penale voluto con coscienza.

Il dolo specifico del furto è il profitto; il dolo specifico della bancarotta fraudolenta è il profitto. L'agente sa di ledere, ma non è mosso dal fine di ledere.

L'Impallomeni: " Dolo, in penale, è la coscienza di commettere fatto lesivo protetto dalla legge penale. Non già che si richiede, con ciò, una specie d'intenzione di violare la legge penale; ma che esse si sappia soltanto di agire in modo da offendere un bene altrui".

Il Carrara: " Il dolo è la intenzione di fare un atto che si conosce contrario alla legge".

L'Haus: " il dolo è la determinazione di commettere un'azione di cui si conosce la criminalità".

Il Navarrini: " Il dolo è il fine illecito, (vedi op.cit.vol. VI pag.332) ossia il profitto illecito."

La sopra ~~menzionata~~ distinta operazione g (f.13,14,15,16) configura distrazione di attivo per essersi data, ai sei effetti della valuta complessiva di L.200.000.= una destinazione diversa da quella che essi dovevano avere; e, cioè, per essersi destinati gli effetti medesimi alla BAL, mentre i medesimi erano destinati e spettavano alla PAC. Nel caso concreto, non occorre la prova di un nesso di causalità tra il fatto delittuoso e il fallimento.

Verun dubbio sulla natura giuridico-economica degli effetti
di che sopra, e, quindi, sul contenuto di attività patrimoniale
degli stessi; attività distratte in danno della BAC, privata della
garanzia (ipoteca navale).

La sopra distinta operazione **b**, configura doloso aumento di
passivo in pregiudizio della BAC: Di vero, l'esposizione di passività
insussistente, o configurante una delle ipotesi di bancarotta fraudo-
lenta, si risolve in simulazione di passivo.

Nella specie, si è fatto qualche cosa penalmente più grave;
cioè, si è creata, a danno della BAC, a prò del CAR, o verso la
Banca Nazionale dell'Agricoltura, una obbligazione cambiarìa di
L.80.000.= (50.000.= e L.30.000.=) senza rapporto fondamentale o
CAUSA DEBENDI in confronto della BAC.

Di tal che, si è creato, con frode, un debito di somme non do-
vute a carico della BAC.

Secondo l'art.360 cod.comm. il resto di bancarotta frodo-
sussiste quando il commerciante fallito si è, in atti privati, come
nella specie, riconosciuto fraudolentemente debitore di indebite
somme.

retro).

-:-:-:-

= RESPONSABILITA' DEL PERNA A TITOLO DI BANCAROTTA (QUASI)FRAUDOLENTA=

~~responsabilità delle operazioni a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, aa, ab, ac, ad, ae, af, ag, ah, ai, aj, ak, al, am, an, ao, ap, aq, ar, as, at, au, av, aw, ax, ay, az, ba, bb, bc, bd, be, bf, bg, bh, bi, bj, bk, bl, bm, bn, bo, bp, bq, br, bs, bt, bu, bv, bw, bx, by, bz, ca, cb, cc, cd, ce, cf, cg, ch, ci, cj, ck, cl, cm, cn, co, cp, cq, cr, cs, ct, cu, cv, cw, cx, cy, cz, da, db, dc, dd, de, df, dg, dh, di, dj, dk, dl, dm, dn, do, dp, dq, dr, ds, dt, du, dv, dw, dx, dy, dz, ea, eb, ec, ed, ee, ef, eg, eh, ei, ej, ek, el, em, en, eo, ep, eq, er, es, et, eu, ev, ew, ex, ey, ez, fa, fb, fc, fd, fe, ff, fg, fh, fi, fj, fk, fl, fm, fn, fo, fp, fq, fr, fs, ft, fu, fv, fw, fx, fy, fz, ga, gb, gc, gd, ge, gf, gg, gh, gi, gj, gk, gl, gm, gn, go, gp, gq, gr, gs, gt, gu, gv, gw, gx, gy, gz, ha, hb, hc, hd, he, hf, hg, hh, hi, hj, hk, hl, hm, hn, ho, hp, hq, hr, hs, ht, hu, hv, hw, hx, hy, hz, ia, ib, ic, id, ie, if, ig, ih, ii, ij, ik, il, im, in, io, ip, iq, ir, is, it, iu, iv, iw, ix, iy, iz, ja, jb, jc, jd, je, jf, jg, jh, ji, jj, jk, jl, jm, jn, jo, jp, jq, jr, js, jt, ju, jv, jw, jx, jy, jz, ka, kb, kc, kd, ke, kf, kg, kh, ki, kj, kk, kl, km, kn, ko, kp, kq, kr, ks, kt, ku, kv, kw, kx, ky, kz, la, lb, lc, ld, le, lf, lg, lh, li, lj, lk, ll, lm, ln, lo, lp, lq, lr, ls, lt, lu, lv, lw, lx, ly, lz, ma, mb, mc, md, me, mf, mg, mh, mi, mj, mk, ml, mm, mn, mo, mp, mq, mr, ms, mt, mu, mv, mw, mx, my, mz, na, nb, nc, nd, ne, nf, ng, nh, ni, nj, nk, nl, nm, nn, no, np, nq, nr, ns, nt, nu, nv, nw, nx, ny, nz, oa, ob, oc, od, oe, of, og, oh, oi, oj, ok, ol, om, on, oo, op, oq, or, os, ot, ou, ov, ow, ox, oy, oz, pa, pb, pc, pd, pe, pf, pg, ph, pi, pj, pk, pl, pm, pn, po, pp, pq, pr, ps, pt, pu, pv, pw, px, py, pz, qa, qb, qc, qd, qe, qf, qg, qh, qi, qj, qk, ql, qm, qn, qo, qp, qq, qr, qs, qt, qu, qv, qw, qx, qy, qz, ra, rb, rc, rd, re, rf, rg, rh, ri, rj, rk, rl, rm, rn, ro, rp, rq, rr, rs, rt, ru, rv, rw, rx, ry, rz, sa, sb, sc, sd, se, sf, sg, sh, si, sj, sk, sl, sm, sn, so, sp, sq, sr, ss, st, su, sv, sw, sx, sy, sz, ta, tb, tc, td, te, tf, tg, th, ti, tj, tk, tl, tm, tn, to, tp, tq, tr, ts, tt, tu, tv, tw, tx, ty, tz, ua, ub, uc, ud, ue, uf, ug, uh, ui, uj, uk, ul, um, un, uo, up, uq, ur, us, ut, uu, uv, uw, ux, uy, uz, va, vb, vc, vd, ve, vf, vg, vh, vi, vj, vk, vl, vm, vn, vo, vp, vq, vr, vs, vt, vu, vv, vw, vx, vy, vz, wa, wb, wc, wd, we, wf, wg, wh, wi, wj, wk, wl, wm, wn, wo, wp, wq, wr, ws, wt, wu, wv, ww, wx, wy, wz, xa, xb, xc, xd, xe, xf, xg, xh, xi, xj, xk, xl, xm, xn, xo, xp, xq, xr, xs, xt, xu, xv, xw, xx, xy, xz, ya, yb, yc, yd, ye, yf, yg, yh, yi, yj, yk, yl, ym, yn, yo, yp, yq, yr, ys, yt, yu, yv, yw, yx, yy, yz, za, zb, zc, zd, ze, zf, zg, zh, zi, zj, zk, zl, zm, zn, zo, zp, zq, zr, zs, zt, zu, zv, zw, zx, zy, zz~~

La paternità delle dolose operazioni **a, b**, spetta al Perna.

Gli altri, Libertini, Abate e Simili sono personalità strumen-
tali inconsapevoli degli occulti disegni del Perna in ordine alle
operazioni stesse ed appartengono, (come anche il Castano ed il
Mannino e i vari componenti dei Consigli di Amministrazione delle
aziende collegate), sotto l'aspetto generale, cioè per il loro pas-
sivo comportamento durante la gestione della BAC sino ai primi del
1930, alla cosiddetta classe degli "uomini di paglia" (vol. X 393).

una sentenza con. N. 20000/30, emessa a quel tempo, contro il

Il Perna è, sino ai primi del 1930, come il padrone della BAC e delle Aziende collegate: riscuote la generale fiducia per il suo passato delle molteplici cariche pubbliche e se ne avvale per l'accaparramento di amicizie e consensi di gente in alto sulla scala sociale; ubbidisce, senza misura, al vecchio principio liberale e del tornaconto e, reputato come uno dei primi finanziatori d'Europa non rifugge da qualsiasi mezzo anche criminoso per il conseguimento dei suoi falliti ed effimeri piani di grandezza bancaria (v. perizia Petix-Bianco, vol. X da f. 1 a f. 397; col. 111 f. 9; reyro 94, 142, 143, retro 155 retro).

Il Consiglio della BAC, e, in generale degli altri enti (ad eccezione che per il CIMA), è tutto lui, il Perna.

In ordine alla sopra menata OPERAZIONE a: il Libertini, bonaccione, incapace di macchinazioni, ha, in seguito alle assicurazioni avute dalla procura notarile di cui sopra, dal Perna, e forse, anche dal Simili, - la credenza razionale la subordinazione della rinuncia, alla ipoteca navale sul LEA S., all'attribuzione, in favore della BAC., del prezzo della compra vendita sino alla concorrenza del credito della stessa BAC. (vol. 11. f. 163 r. 225 retro).

Il Simili è - sia prima, sia fino a poco tempo dopo della vendita del piroscafo, - sicco della devoluzione dei sei effetti, da parte del Perna, alla BAC.-

L'Abate ha la stessa credenza e, appresa la distrazione, se ne rammarica.

Il Simili, investito, a rigore, del solo mandato di rinuncia alla ipoteca navale e non anche di quello di riscuotere, eccede, a buon fine, il mandato; incassa denaro ed effetti e ne fa riserva al Perna. Il quale fa prevalere gli interessi economici della BAL su quelli della BAC; cioè, l'interesse proprio poichè BAL e Perna sono una medesima cosa. Nessun sospetto, sino a quel tempo, contro il

Perna, specie che, nell'Agosto 1929, costui, in occasione del secondo aumento di capitale della BAC, versa, in contanti, mezzo milione.

(Di tale cifra, L.400.000.=-, però, sono di pertinenza del povero Dr. Saraffo). (vol.III f.139,140,255; vol.VI f.26 r.)

Giurisprudenza e dottrina ammettono la possibilità del concorso tra il dolo di uno o più Amministratori e la colpa degli altri; o tra il dolo del Direttore e la colpa degli Amministratori, per la maggiore facilitazione del dolo di taluno a causa della colpa degli altri (vedi Ramella; fallimento vol.II p.477); ma, nel caso concreto; il Libertini, l'Abete e il Simili, sono stati sorpresi dal Perna, nella buona fede.

In ordine alla OPERAZIONE B:

Il Perna sa di non essere più Amministratore delegato della BAC, ma semplice amministratore; e sa che, ai sensi dell'art.24 dello Statuto sociale, un semplice amministratore come lui, ed un Procuratore come il Caldareza, non possono impegnare la BAC verso la Banca Nazionale dell'Agricoltura.

= PARTE SECONDA =

= COLPOSA DETERMINAZIONE DEL FALIMENTO SOCIALE =
NOTEVOLE CONSUMAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE
IN OPERAZIONI MANIFESTAMENTE IMPRUDENTI:

La BAC attraversa, dall'origine al fallimento, due fasi economiche:

La prima fase è di progresso e va sino a verso il 1928; la seconda è fase di decadenza e si protrae dal 1929 sino alla data del fallimento. Il clima economico della prima fase è favorevole: è clima d'inflazione monetaria e dei lauti guadagni(1925)

Nonostante la crisi dei noli, a parsa sul finire del 1926;

e i danni causati, nel 1927 dalla siccità; e le inevitabili iniziali ripercussioni della sistemazione monetaria, pure l'economia della BAC si espande e tende alla propria consolidazione. I depositi vi affluiscono in abbondanza, e i grandi Istituti, specie il Banco di Sicilia e la Banca d'Italia, non lesinano appoggi e consensi. Così, la BAC ottiene il possesso di forti mezzi liquidi, ma li impiega adottando, per imprudenza, irriflessione ed esaltazione del successo temporaneo, una politica dannosa e col favorire la costituzione di Società (come la EACIT), dotata di magro capitale; e con la concessione di finanziamenti eccessivi o cospicui; e con operazioni di fido, alle scoperte, a privati e a ditte non solide; e con anticipazioni su titoli di Stato per cifre a volte superiori al valore nominale di essi; e con avventate fidejussioni, creandosi immobilizzi di somme ingentissime, e nocivi (vol.II f.26 r.27; vol.III f.242 r.vol.IV f.8, 9, 30, 34, 62, 74; vol.VII f.118)

Il clima economico della seconda fase è sfavorevole: la crisi di tutti i rami della produzione investe l'economia mondiale con moto crescente e pauroso; alcune delle aziende, finanziate dalla BAC, vanno alla deriva; dei clienti anche milionari, sono in difficoltà, le grandi banche adottano una politica di restrizione di fido ed ottengono, dagli Amministratori della BAC, obbligandosi in proprio; un panico si diffonde, nel Dicembre 1929, per il fallimento della Banca Siciliana di Credito, anche per ciò i depositi della BAC si assottigliano per i rimborsi che si effettuano dal Dicembre semestre del 1929 al 1° semestre dell'anno successivo, in cifra superiore a due milioni; il normale flusso dei depositi si arresta; e la BAC, in grave dissesto verso l'Ottobre del 1930, ed incapace di operazioni attive, è, sul finire di tale anno, per manco di mezzi di rimborsi ulteriori, in istato virtuale, di cessazione di pagamento (vol.II f.28, 32; vol.III f.172 retro; vol.IV f.83; vol.IX da

f.51 a 70; vol.X)

La colpa da parte degli Amministratori e del Direttore della BAC, nella determinazione del fallimento e in OMITTENDO ED IN AGENDO; il che avrà una maggiore sanzione oltre (f.

Le operazioni colpose sono le seguenti:

a) (SACIT) - ECCESSIVI FINANZIAMENTI -

Il carattere di tali finanziamenti è scevro da frode (vol. II f.151 retro): Da un canto, la BAC concede, in violazione della legge sul risparmio (R.D.7 Settembre 1926 n.1511) 6 Novembre 1926 n.1830), ed imprudentemente, alla SACIT, finanziamenti eccessivi sino a raggiungere, nel Novembre 1928 la cifra di un 1.788.172.80. D'altro canto, la SACIT acquista, nel 1925, per Lire Sterline 7200; il piroscafo LEA S."; nel Febbraio 1927, acquista, con persona interposta, per L.360.000.==, un altro piroscafo, il "SILA";e, nel Novembre dello stesso anno, compra, ancora con persone interposte, per L.385.000.==un terzo piroscafo, l'aurora, con cui disimpegna servizi di trasporti marittimi.

Il debito in sua c/c della SACIT verso la BAC, di L.42.671,95, sale, nel 1930, pur dopo fittizie decurtazioni operate, sotto forma di apparente novazione, nel 1928 e 1929, dalla SACIT; e ciò senza danno virtuale, e molto meno effettivo, della BAC) a L.1.483.459,65.

Questa, somma è la totale perdita diretta subita dalla BAC alla data del fallimento (5 Maggio 1930) della SACIT/

Ora, ove si considerino:

a) La lieve entità del capitale azionario di fondazione (L.50.000.==) della SACIT, aumentato del 1925, a L.300.000.== (di cui per L.200.000.==) sottoscritto dal CAR) e, nel 1928 aumentato a

L.1.500.000, (di cui, per lire 400.000.=- sottoscritto, ma mai versato, da Scannapieco Michele e, per L.650.000.=- non sottoscritto nemmeno da chicchessia).

b) La costante passività di ogni esercizio di gestione della SACIT, verso la BAC, - che, in attuazione dell'art. 1009 del R.D. n. 1774 del 1926, non mencherà di lavoro. Se poi, per causa di un prestatario, tal prestatario, sarà

c) La crisi dei noli, per cui sarebbe stato atto di buona amministrazione la limitazione, quanto meno, dei finanziamenti.

d) La grave sproporzione dei modici mezzi della BAC - il cui capitale è, nel 1928, appena di due milioni, - e la grande entità dei finanziamenti sino a raggiungere, nel Novembre 1928, come detto sopra, la cifra di L.1.733.112,30, restando così il capitale della BAC quasi integralmente assorbito.

e) La possibilità di previsione del forte rischio dei finanziamenti. Fallimento della BAC trova un decorso di vana agilità

f) il conseguenziale o grave immobilizzo di denaro a danno della BAC;

Ove tutto ciò si consideri, non può che dedursene la colpa per imprudenza, della BAC (vol.II.f.174 r.175,181 e r.; vol.III f.179,181,204,r., vol.VII f.79; Fasc. all.f.37 r.)

2) (S.A.F.I.) - ECCESSIVI FINANZIAMENTI -

Le ragioni sulla colpa della BAC circa gli esagerati finanziamenti accordati alla SACIT, e di cui alle lettere a,d,f, sopra distinte, valgono anche per gli eccessivi finanziamenti concessi alla SAFT (vol.IV f.200)

Il debito della SAFT verso la BAC, da L.550.860,10 nel 1926, sale, nel 1931 (pur dopo littelle decurtazioni operate, sotto forma di novazione apparente, nel 1928, in seguito a rilievi della Banca d'Italia; rilievi da questa pure fatti circa i finanziamenti ot-

tenuti dalla SACIT) e L.1.245.278. = (vol.VII f.79,80,81; da f. 82 a 88; f.152, 153,154,155,156,178,179,180).

Il credito di C&C della BAC verso la SAFI, - che, in atto, è in perdita di tre quarti del suo capitale azionario, - è ancora realizzabile al 100% se la SAFI non mancherà di lavoro. Se poi, la SAFI e, per essa, un prestanome, tal Ruggieri Giovanni, sarà tacitato, da parte della sua debitrice, la Società Generale di Costruzioni, di un proprio credito di cifra cospicua (L.800.000. = circa), a quanto sembra, la situazione della SAFI potrà subire una radicale modificazione che le consentirebbe l'integrale pagamento dei suoi debiti con largo margine a prò degli azionisti (vol.II f.112; vol.III f.114 e retro; Curatore Bardella, vol.II f.280,281, 282).

Il fallimento della BAC trova un concorso di cause negli eccessivi finanziamenti alla SACIT e alla SAFI.

B) FIDI COSPICUE ALLO SCOPERTO

Ne fanno parte: i fidi concessi, - anche per alcune centinaia di migliaia di lire, ed Abate Carlo, Castorina Venerando, Santi De Forti fu Oranio, Bonaccorsi Stefano, S.A.F.lli Imazza Giardini, G. Ruggieri; ed alcune Aziende collegate non solide, come il CAE, il CAP, il CACBS; nonché fidi allo scoperto, per il complessivo importo di L.1.840.277,55, a vari clienti di questa città, di Piumefreddo, Catenanuova, Giardinelli i cui effetti sono già in sofferanza. Detta somma di L.1.840.277,55 è stata, in atto, realizzata, dalla Banca D'Italia, solo per Lire 200.000. = circa (vol.VII f.39,90,92,93,94,95,181,18; vol.II f.207 retro).

A) ANTICIPAZIONI PER UN IMPORTO SUPERIORE A QUELLO DEL

VALORE NOMINALE DEI TITOLI DI STATO:

Ne fanno parte: le anticipazioni concesse a Mannino Francesco,

a Simili Silvestro, e ad altri (vol. IV f. 96; vol. VII f. 100, 101, 193).

5) FIDELISSIONI AVVENTATE

Sono tali le fideiussioni, prestate dalla BAC Banco di Sicilia, a pro di detto Bonaccorsi e di Vinci Alfio e Amato Filadelfia (vol. VII f. 92). *e manifestamente al Pasero*

Dette operazioni specificate ai numeri 3, 4, 5 si verificano in periodo di floridezza ed ancor in periodo di decadenza della BAC, e riflettono debitori milionari, come l'Abate e l'Avv. Castorina, al tempo dell'inizio del debito garantito, in parte oggi, con ipoteca non di primo grado; nonchè debitori in certo qual modo possidenti, come il Vinci, il Bonaccorsi, il De Forti, Massimino Arcangelo; e debitori nullatenenti, ma attivi, come il Ruggeri prestanome della SAFI, in appalti con prospettiva di utili; e qualche Ditta, un tempo promettente, e, poi, fallita, come la Ditta Giardini (fallita nel 1929) e, inoltre, debitori, di cui taluno, come il Simili, rimasto in seguito, in credito verso la BAC, e tal'al'altre rimasto in debito per somma d'importo pressochè uguale al valore nominale dei titoli dati in garanzia, e duplicata poscia per mancato pagamento di interessi. (es. Mannino). *no*

Questi casi, o qualche altro innominato, rivelano leggerezza bancaria, colpa per imprudenza.

La BAC - pur proclamandosi intermediaria tra la piccola clientela agricola e commerciale e i grandi Istituti, opera, di fatto, altrimenti; ma applica la sana norma bancaria del largo frazionamento dei crediti (Luzzatti); e si appaga con faciloneria, delle ordinarie garanzie morali di ogni debitore, senza, per deplorabile mancanza istituzionale di un regolare ufficio di informazioni richiedere dati catastali ed ipotecari. Ciò, pur senza escludere che la crisi universale abbia potuto, per l'effetto della ripercussione economica sui popoli, sugli Enti e sugli individui, spiegare una qualche influen-

za sul dissesto e fallimento della BAC.

Un'avveduta politica degli impieghi avrebbe, dato, ben altri effetti (vol.II f.17, vol.IV f.208).

In sostanza il Curatore, non solo nella sua prima relazione di Commissario Giudiziale del 19 Marzo 1932, ma anche nella sua prima relazione di Curatore dell'8 Luglio successivo, cioè dopo circa cinque mesi di rigide esame dei libri e documenti della BAC, qualifoa, in ordine ai finanziamenti, fidi, anticipazioni e fideiussioni in discorso, come colpose il comportamento degli Amministratori della BAC; e con uso di parole lusinghiere spedis verso il Liberzini e il Catalano; ma, nel Dicembre 1932, muta parere e, con relazione a stampa, investe, a titolo di dolo, in massa, gli stessi Amministratori (vol.II f.22, da f.25 a f.32; f.34 de seg.).

Ora, gli addebiti in esame, a titolo di dolo, non resistono, per le superiori considerazioni, al lume della critica serena.

Calza, nel caso concreto, a propositò della concessione di fidi, il pensiero del locale Tribunale, Sez.V che, con la sentenza dell'8 Aprile 1932 contro Giannotta Vincenzo, Direttore della Banca di Sicilia, di Boonto, condannate per bancarotta (quasi) fraudolenta e semplice, motivata come segue: " E' imprudente la facilitazione di fidi a persone pressocchè insolubili, amici e parenti del Direttore; i quali, per la loro condizione economica, dovevano apportare un danno, non adempiendo completamente al pagamento" (Rassegna giudiziaria; fasc.21, Marzo Aprile 1933 f.82).

Nella specie il rischio delle operazioni è, per la BAC minore.

-:-:-:-:-

VIOLAZIONE DI UNA DELLE NORME RIFLETENTI SOLO

L'ISTITUTO DELLE SOCIETA' COMMERCIALI

(art.863 p.p. e 146 cap.Cod. Comm.)

Il 29 Marzo 1931 la BAC è in perdita di più di due terzi

del capitale sociale (e, cioè, in perdita di più di due milioni su tre milioni); pone, sostanzialmente, ciò in evidenza all'assemblea; ma assume che il capitale sociale è diminuito di più di un terzo e ne propone la reintegrazione in tale misura e non nella misura reale di due terzi o più, ovvero la limitazione alla somma residua oltre il terzo anzichè oltre i due terzi. A detta data la BAC era sciolta di diritto per la perdita di oltre due terzi del suo capitale (vol. IV da f. 98 a 107, da f. 116 a 131).

FATTO DI BANCAROTTA SEMPLICE SE COMMESSO DA
 COMMERCIANTE FALLITO (art. 863 p.p. e 857 n.3 Cod. di Comm.)

Il fatto è il seguente:

Mancata dichiarazione, nei tre giorni prescritti, della dichiarazione di cessazione dei pagamenti (23 Marzo 1931) della B.A.C. -

= BANCAROTTA (QUASI) SEMPLICE =

L'art. 863 p.p. Cod. di Comm. disciplina tre ipotesi delittuose, il cui fondamento è la colpa.

a) La prima ipotesi (colposa determinazione del fallimento sociale), richiede il nesso di causalità, ossia un rapporto di causa ed effetto, tra l'azione volontaria ed illecita dei gestori sociali (Amministratori, Direttore di Società in accomandita per azioni ed anonima) ed il danno sociale (fallimento).

b) La terza ipotesi non presuppone nesso di causalità fra l'azione e il danno, ma comprende fatti di bancarotta semplice se commessi dal commerciante fallito, ed estende, per equiparazione, la responsabilità penale di taluni dei fatti - e non di tutti i fatti siccome materialmente non propri a persone giuridiche - a detta categoria di gestori sociali -

b) La seconda ipotesi (violazione di alcune norme riflettenti solo l'Istituto delle Società commerciali) non richiede il nesso di causalità, poiché si tratta di speciali doveri dei gestori sociali nei riflessi della costituzione e del funzionamento della Società. Ciò è pacifico in giurisprudenza e dottrina.

La controversia riflette se la dizione "per loro colpa" (art.863 p.p. Cod. di Comm.) comprenda, oltre che i fatti della prima ipotesi, anche la inosservanza delle norme della seconda ipotesi.

A sostegno della opinione favorevole, si dice che la responsabilità, a titolo di colpa del commerciante, fallito, si presume, iuris et de iure, nei casi di bancarotta semplice e che il legislatore non possa avere adottato, verso gli Amministratori di una Società anonima, lo stesso criterio di rigore; poiché il fallimento della Società non porta con sé quello dei gestori sociali (Pipia, f.op. cit. f.224). - Se ne deduce che, anche nelle seconde ipotesi, nel caso di buona fede degli stessi gestori, esuli la colpa.

A sostegno della opinione contraria, si dice che la violazione dei doveri della seconda ipotesi sia, per implicita presunzione, causa di fallimenti e si fa, inoltre, appello alla veste di mandati dei gestori sociali.

Opina il requirente che il contratto sia sanabile:

L'art.863 sanziona, nella prima parte la responsabilità dagli Amministratori e del Direttore a titolo di colpa; la sanzione, a titolo di dolo, nel primo capoverso e nei successivi numeri, dall'11 al 15, dello stesso articolo.

L'elemento psicologico della prima parte dell'articolo in esame è la colpa; colpa, produttiva di fallimento sociale, nei fatti della prima ipotesi; colpa nella inosservanza delle norme della seconda ipotesi, riflettenti soltanto l'Istituto delle Società Commer-

(31(30)

ciati. La dizione: "per loro colpa" non si trova scritta nella seconda ipotesi per ragioni di buona forma letteraria. La ripetizione della dizione nella seconda ipotesi si sarebbe risolta in pleonasmato.

La nozione, in generale di colpa, non si identifica con la nozione di colpa del commerciante. La colpa che informa la bancarotta semplice, è violazione di particolari doveri legali; e attinenti alla qualità di commerciante. La colpa nel senso generico, invece, è imprudente, negligenza, con effetto di lesione di un diritto.

La imprudenza attiene alla CULPA IN AGENDO; la negligenza della CULPA IN OMITTENDO. Dal che, la dottrina ricava la distinzione anche a titolo di colpa, di reati d'azione e reati d'omissione.

Colpa penale e colpa civile, secondo il requirente, non si differenziano sotto gli l'aspetto ontologico. Il contenuto della colpa (imprudenza, negligenza) è unico per la colpa penale e la colpa civile. Ciò è controverso in giurisprudenza e dottrina.

L'art. 863 p.p. Cod. di Comm. da un canto non deroga, verso i gestori sociali, all'assenzioni contro i commercianti e, d'altro canto, si ispira alle norme generali sulla colpa .

Circa la funzione e la natura giuridica della funzione degli Amministratori, non è dubbio che si tratti di funzione di gestione e di gestione/meramente formale, ma effettiva, a differenza della funzione dei Sindaci che ha carattere di sorveglianza e di controllo: controllo reale, secondo il Vivante, e non già controllo formale assimilabile, ad avviso del Lordi, al controllo di legittimità delle pubbliche amministrazioni.

La natura giuridica della funzione degli Amministratori è quella di mandato della Società; gli Amministratori sono i mandatari temporanei della Società (Vivante; Dir. Comm. vol. 11 p. 355; Navarra; op. citato pag. 570).

apportata la colpa di uno o più degli Amministratori può esulare per effetto di dolo, se tale da superare la comune diligenza (Giust. Pen. 1928; Cass. Sent. 26 Marzo 1928), di uno o più degli altri gestori sociali. La buona fede è un elemento etico che presiede a tutti i rapporti della vita giuridica. Ora, se la buona fede, è, secondo un principio generale di diritto penale, idonea a fare esulare il dolo, A POSTERIORI, non può non essere idonea a fare esulare, la colpa, entità inferiore a quella del dolo.

Di tal che, non è accettabile la teoria, secondo cui la buona fede possa lavocarsi per i Sindaci e non anche per gli Amministratori.

Occorre, però, distinguere: la colpa, cioè, può esulare per effetto del dolo e, però, in casi concreti; ma giacché per tutti gli atti della gestione sociale, ossia per l'insieme della gestione sociale. - L'Amministratore - che ha un compito di gestione effettiva, se non gestisce, se si disinteressa della gestione o, comunque, non adempie ai doveri del suo ufficio con la normale diligenza di un buon padre di famiglia (art. 1324 Cod. Civ.) è, per ciò stesso, in colpa; aveva obbligo di fare e non ha fatto (culpa in omittendo). Oppure, se l'Amministratore gestisce, ma male, con imprudenza ed anche con imperizia, su siste, in tale ipotesi, pure, colpa (culpa in agendo).

Gli Amministratori rispondono delle proprie colpe verso la Società ed i terzi (creditori sociali), a cui sono avvinti da doveri particolari (art. 147 n. 5° cod. di com.).

Il Navarrini; Anco ai terzi compete "un'azione contro gli Amministratori per costringerli a riparare, nel patrimonio della società, quel danno che vi hanno arrecato e che viene a pregiudicare la loro garanzia. Naturalmente mentre la Società può agire contro

gli Amministratori....., qualunque sia il danno patito per la loro gestione, e territorialmente, devono avere azione soltanto quando il danno sia tale da rendere insufficiente la garanzia del patrimonio sociale" (della Società e delle Associazioni Commerciali 1924 pag. 571, 576). Amministratori colpevoli, un'azione di danno in re ipsa

"del Vivente: I creditori sociali hanno una propria azione contro gli Amministratori per costringerli a reintegrare il capitale sociale da loro sciupato per colpa" (art. 147 cod. di comm.: Op. cit. pag. 485).

La responsabilità degli Amministratori non è extra contrattuale o aquiliana; ma, per essenza, contrattuale. La colpa aquiliana prescinde dalla preesistenza di un vincolo giuridico tra le parti: offensore ed offeso (Chirami: Colpa extra-contrattuale; II ediz. vol. I pag. 175).

Invece, "tra gli Amministratori e la Società, corre un rapporto contrattuale, quello di mandato; veccorono tra essi e la Società (e i terzi, di cui parla l'art. 147), obblighi legali emananti, cioè direttamente dalla legge" (Navarrini Op. civ. pag. 570).

Un vincolo di solidarietà esiste tra gli Amministratori colpevoli, ed ha per fondamento una presunzione di colpa. Il vincolo viene meno, soltanto, per i doveri propri di un ufficio determinato e personale (art. 147 n. 5 cod. di comm.); cioè, per le funzioni, affidate dallo Statuto Sociale, solo ad una o più persone distinte (come Presidente, Direttore, commissione speciale etc.). "La responsabilità, in tale ipotesi, non può avere un'estensione e una ripercussione maggiore di quella di quanto ne aveva il dovere violato" (Navarrini op. cit.). Tuttavia, la legge vorrebbe deviata dal suo tracciato, se, per tali funzioni speciali o attribuzioni " si assolvessero gli Amministratori da ogni vigilanza e da ogni effettiva

collaborazione nell'Azienda sociale "Vivante op.cit. pag.468). Vero che l'unica garanzia per i terzi è, nelle Società Anonime, il capitale sociale, (Navarrini Op. cit. pag.555), però, la perdita, per colpa, del capitale origina per le superiori considerazioni, contro gli Amministratori colpevoli, un'azione di danno in riparazione del capitale sociale perduto per colpa; ossia in riparazione di quella unica garanzia venuta meno per colpa.

Il Vivante; " Il vincolo di solidarietà, giova agli azionisti ed ai terzi in due sensi: Anzitutto, perchè, provata la mala gestione, non occorre che provino qual'è l'Amministratore colpevole; secondariamente perchè, riconosciuto il loro diritto al risarcimento, possono ripetere l'intero ammontare da ciascuno e da tutti gli Amministratori colpevoli a propria scelta" (Op.cit.pag.466). Solo nel caso di immediata protesta, disciplinata dall'art.159 Cod.di Comm. l'Amministratore va esente da colpa.

L'esercizio della relativa azione di responsabilità dipende, nei riflessi della Società, solo dall'Assemblea. La quale può anche assolvere gli Amministratori dalla responsabilità; ma i terzi, i creditori sociali, non possono, in virtù del loro diritto di esercizio dell'azione, restarne pregiudicati. (Vivante op. cit. pag.472, 475,486).

RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI E DIRETTORE A TITOLO

DELLA SOCIETA' DI BANCAROTTA (QUASI) SEMPLICE

La legge penale non distingue gradi nella colpa (Mazzini).

La prova della colpa, nella specie, è conclamata dalla concorde voce dei testimoni, di cui alcuni già impiegati della

CULPA IN OMITTENDO per negligenza

B.A.C.; nonchè dalla implicita confessione dei prevenuti e, in modo indiretto, dalla perizia Petix-Bianco, che proietta vivaci sprazzi di luce anche sulla BAC (vol. III f. 94, 155 retro; 208, 245, 253 retro; vol. I da f. 2 a 373) fasc. interr. vol. VI f. 19)

Di vero:

Il Fernà dispone, di fatto, dei finanziamenti eccessivi ed avventati; e ciò in deroga alla deliberazione consiliare del 30 Luglio 1925 che investiva il Direttore di un insiducabile potere di concessione di acconti e crediti alla clientela (v. f. 5 della presente dissertazione).

Il Direttore (Simili) si limita alla concessione di piccoli prestiti e, pur teoricamente contrario al sistema della immobilizzazione monetaria si annulla sotto la mala influenza dell'Amministratore Delegato. Il quale, pertanto, non si limita al legittimo esercizio di un potere di controllo sull'opera del Direttore, ma lo assorbe e si rende padrone di tutta la gestione sociale. Il Direttore, eletto dal COLLEGIUM (art. 143 cod. di com.) non è un amministratore; non ha il vincolo della solidarietà; è un "semplice locatore d'opera" (Navarrini Op. Cit. pag. 565); è "il primo degli impiegati, subordinato, come questi, nello adempimento del suo mandato, all'autorità e alla sorveglianza del Consiglio" (Vivante Op. Cit. pag. 380, 381); ma è, singolarmente, responsabile della violazione dei propri doveri.

Nessuna legge prescrive al Direttore di subordinare la sua volontà a quella illegittima, se illegittima, degli Amministratori od anche di un Amministratore Delegato.

Di tal che, il Fernà versa in CULPA IN AGENDO; il Simili in CULPA IN OMITTENDO per mancato uso del potere di concessione di

sconti e crediti e, in generale, per difetto di effettiva direzione degli affari della BAC; e ciò, nonostante l'Amministratore Delegato fosse investito dall'Amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Azienda (art.27 dello Statuto sociale BAC).

Gli Amministratori (Libertini, Catalano, Abate, Jannino) versano a loro volta, in CULPA IN ELIGENDO per avere fatto cadere la scelta di Direttore su persona (il Simili), nel caso concreto, senza volere o quasi. D'altro canto gli Amministratori, oltre che in colpa per violazione degli articoli 146 cap. e 357 n.3 Cod.Comm. versano anche in CULPA IN OMITTENDO per manco di quei di ogni effettiva vigilanza sull'opera del Direttore e per manco di effettiva collaborazione nell'Ente sociale. Il che snualla il comode tema della buona fede accampata dagli Amministratori. La loro negligenza esclude la legittimità della buona fede.

Onde, gli Amministratori, oltre il dovere morale, hanno il dovere giuridico di risarcire, in sede civile, il danno sociale e dei creditori sociali nei limiti del capitale (tre Milioni) colposamente perduto. Dovere morale anche, che si risolve in tutela di dignità, bene d'inestimabile valore, specie in confronto del Libertini e del Catalano, al cui nome la benemerita classe dei risparmiatori affidava i sudati risparmi raccolti persino nelle Americhe lontane o, dove il Perna teneva galoppini per la raccolta, presso privati, di depositi a prò della BAL.

E' opportuno, sul riguardo, riportare il serio e sereno giudizio dei periti di altro processo, Petix-Bianco: " Gli Amministratori, a parere dei periti, non sono chiamati a rispondere di responsabilità in parti analoghe (N.B. dolose) a quelle del Dr. Perna per non essere state accertate, a loro carico, alcun illecito profitto o alcuna illecita finalità; pur tuttavia, tutti coloro che

all'Azienda del Perna han contribuito per negligenza, supina soppor-
 tazione, pel mal sentito legame di amicizia o per un deplorabile
 senso di esibicionismo megalomane, per ignoranza, per desidia, o
 per una biasimevolissima mancanza di senso di responsabilit , devo-
 no ritenersi pieni ed assoluti responsabili morali di tutto il danno
 subito dalla privata e dalla pubblica economia rispetto alla quale
 un dovere imperioso essi dovrebbero sentire; riparare, e al pi 
 presto, le disastrose conseguenze della loro opera, la quale nel
 campo della colpa, ha raggiunto il limite estremo (vol.X f.396 n.397)

~~L'ultima amnistia~~ L'ultima amnistia (art.1,4 R.D.4 Novembre
 1932 n.1403)   operativa in ordine al reato di bancarotta (quasi
 semplice; non essendo i prevenuti confinati, ammoniti, pregiudicati.

---:---:---:---:---

= P A R T E T E R Z A =

= BIFANCI FALSI PER SCIENTE ENUNCIAZIONE DI FATTI FALSI SULLE
 CONDIZIONI DELLA B.A.C. = E PER SCIENTE OCCULTAMENTO PARZIALE
 DI FATTI VERI IN ORDINE ALLE CONDIZIONI STESSSE (art.247 n.1 Cod.
 di Comm.).

ESERCIZIO 1925 = Il Bilancio dell'esercizio 1925, approvato
 dall'Assemblea, indica, per eludere il fisco, una massa di utili
 (Lire 72.420,20) di gran lunga inferiore degli utili reali (Lire
 172.420,20) Cio   in controverso.

ESERCIZIO 1926 = Il bilancio dell'esercizio 1926, approvato
 dall'Assemblea indica una massa di utili (L.66.255,10) di gran lun-
 ga inferiore della massa di utili realmente conseguiti. Cio   pure
 in controverso.

ESERCIZIO 1928 = Il bilancio dell'esercizio 1928, approvato
 dall'Assemblea, accerta una massa di utili (L.129.074,03) superiore
 di quella degli utili realizzati (V.Perizia Cordaro-Inclimone; Vol7
 VII f.40,49,50, 66,67, da f.69 a 75; 142,151,167,174).

Nessun rilievo degno di nota circa gli altri bilanci, dei quali quello del 1930 formerà, più avanti, oggetto di esame specifico.

La falsità dei bilanci relativi agli esercizi 1925-1926 riflette sciolte occultamento di fatti veri (utili reali fatti apparire nei bilanci per una cifra minore di quella vera).

La falsità del bilancio relativo all'esercizio 1928 riflette sciolte esposizione di un fatto insincero (utili fatti apparire in bilancio per cifra superiore di quella reale).

Il fatto, continuato per la medesima risoluzione criminosa, ipotizza il reato previsto dall'art. 247, p.p. n.1 Cod. di Com.; pena punibile con pena pecuniaria (cioè, con ammenda) sino a L.5.000.000, salvo le maggiori pene comminate nel Codice penale, ai sindacati).

Il reato è estinto per prescrizione, ai sensi del disposto dell'art. 91 Cod. Pen. abr. per il decorso del biennio non interrotto da alcun atto, mentre la società è estesa, sottodistinta alla lettera

Le più gravi sanzioni del R.D. 30 Ottobre 1930 n.1459 sulle società commerciali, convertite in legge col decreto 4 Giugno 1931 n.660, sono nel caso concreto, inapplicabili, per la nona di diritto secondo cui, nella successione di leggi penali, si applica la disposizione più favorevole al reo (art. 2 Cod. pen. abr. p. cod. pen. in vigore). Società a catena.

La frode è nell'azione di tali società. La Società Figlia e le Socie PARTE QUARTA esistono effettivamente, poiché il capitale FATTI NON COSTITUENTI REATI - formare quello della Figlia; (Falsa indicazione del capitale, versato, della BAC, nel movimento di interferenze patrimoniali con le Aziende collegate, Dividendi, Bilancio del 1930 - Ritiro di titoli di Stato di pertinenza dell'Amministratore, Catalano, già depositati presso la BAC a titolo di comodato, società collegate, affiliate e sussidiarie nei rapporti;

Tale forma di società a catena riflette i rapporti, e non la unicità di capitale sociale. Non esiste un unico capitale-nucleo.

Compravendita del palazzo - Castorina - Sindacato delle azioni - parificazione di grado ipotecario della BAC e della Banca D'Italia, Mutua Siciliana di Credito e BAC)

---:---:---:---:---

1) FALSA INDICAZIONE DEL CAPITALE, VERSATO, DELLA BAC NEL MOVIMENTO, INTERFERENZE PATRIMONIALI CON LE AZIENDE COLLEGATE =

La comune espressione: " Società a catena" ha un'ampia portata ed indica un complesso fenomeno di svariate interferenze fra Enti sociali.

Sin dal 1911, l'Einaudi vagliava ben cinque schemi del sistema delle "Società a catena" e rilevava la loro variabilità all'infinito (Riforma sociale del Febbraio 1911: " Nuovi favori ai siderurgici").

I molteplici sistemi di catena possono avere scopi leciti.

Lo scopo diviene illecito nelle Società, di cui alla sottocitata lettera a: mentre le società a catena, sottodistinte alla lettera b, contengono, spesso, materia di frode in atti singoli;

a) Società a catena frodevolmente costituite; tale forma di società ha luogo quando " si finge di creare un soggetto nuovo con propria volontà e proprio patrimonio; mentre esso non è un soggetto effettivo, nè ha un patrimonio suo" (Messineo: " Le società di commercio. Società a catena).

La frodeolenza è nella costituzione di tali società. La Società figlia o le Società figlie non esistono effettivamente, poiché il capitale della Società madre serve a formare quello della figlia; quello di questa, il capitale di un'altra ancora, e così via di seguito; per modo che tale filiazione dia luogo, con atti di costituzione frodosa, ad una duplicazione, triplicazione dello stesso capitale sociale, cioè, del capitale della Società madre.

b) Società collegate, affiliate e strumentali nei rapporti:

Tale forma di Società a catena riflette i rapporti, e non la unicità di capitale sociale. Non esiste un unico capitale-nucleo.

La Società madre—mediante il possesso della semplice maggioranza delle azioni avute AB INITIO o acquistate in seguito—controlla la Società figlia, o le Società figlie. La formazione delle Società figlie, giova soprattutto alla società madre, che crea, forma, estingue tutti i rapporti di comodo, resi possibili dalla vita delle società figlie.

Tale forma di Società a catena denota "una nuova tendenza sul funzionamento delle società commerciali" (Massineo) e "mira ad un sistema integrale di attività assai più utile di quello che può derivare da Società diverse e concorrenti fra loro" Vivante in Rivista Bancaria; pag.191) L

Ciò sta bene, ma a condizione che i singoli atti, successivi a quelli della costituzione delle società collegate e traenti vita dai rapporti delle Società stesse, non siano, come suole accadere, fraudolenti.

Tra tali Società, sono in voga i cosiddetti giro-conti, o blocchi, spesso assai rilevanti, di valori che, di regola, senza specificazione delle partite cui i valori stessi si riferiscono, si trasferiscono dal conto di un Ente a quello di un altro Ente, come se il patrimonio dei vari Enti fosse unico (V.perizia Petis-Bianco).

Nella specie; la BAC, la BAL, il CAR, il CAP ecc. appartengono non alla categoria delle Società a catena, e ciò per insistenza di un unico capitale nucleo; ma alla categoria b per reciproci rapporti e interferenze con innumerevoli giroconti, di cui non pochi riflettono atti delittuosi.

La Società madre è la BAL che, nell'interesse del Perna, funziona come da pompa aspirante delle attività economiche della BAC del CAR, del CAP e di altri Enti nella gran maggioranza dei falliti

(il fallimento del CAP; del CAR, della BAL e del CIMA forma oggetto

... tutti gli azionisti, in proporzione delle rispettive
 del 1929, effettivamente 2.500.000.= e, nel successivo Dicembre,
 3.000.000.==; e perchè l'Assemblea della BAC aveva realmente autoriz-
 zato, il 29 Dicembre/1928, il Consiglio ad aumentare il capitale
 sino a 5.000.000.==. La dizione della detta corrispondenza, capitale
 5.000.000.= non è accompagnata dalla dizione " capitale sottoscrit-
 to 5.000.000.==". Non sussiste, quindi, l'obiettività reale della
 falsità o, subbiectivamente, può ritenersi che la BAC, per la delibe-
 razione assembleare del 29 Dicembre 1928, abbia ritenuto la lecità
 della specificazione di una cifra di capitale, già autorizzata. La
 generica azione in discorso non è esatta, potendo fare supporre
 la sottoscrizione di un capitale di L.5.000.000.==; ma d'altro can-
 to, è uopo fare riflesso che il "falsamente" dello art. 863 n.2 Cod.
 di comm. ha il significato della intenzionalità della inesattezza;
 intenzionalità, o causa psichica del reato che, nella specie, non
 sussiste, come detto sopra.

Non risulta, nel caso concreto, poi, che detta dizione generica
 sia stata mezzo al fine, della consumazione di particolari atti
 di frode. Non sussiste neanche la particolare figura di reato di cui
 all'art. 104 cap. Cod. di Comm. per mancata omissione di indicazione,
 nella specie, della somma effettivamente versata a titolo di capitale.

--:--:--:--:--

113 = DIVIDENDI =

a) ESERCIZIO 1925 -

Gli utili dichiarati nel bilancio dell'esercizio 1925, ap-
 provato con deliberazione assembleare del 31 Marzo 1926, sono
 L.72.420,20. Esiste, però, una massa di utili reali della somma
 di L.100.000.==, occultati, per eludere il fisco, tra le pieghe,
 del bilancio. Il totale delle due cifre (L.72.420,20 e L.100.000.=)
 è L.172.420,20. Il 2 Aprile 1926, l'Amministratore Delegato Perna

accredita tutti gli azionisti, in proporzione delle rispettive azioni, di un dividendo del 10%, il cui importo complessivo è di L.100.000.== corrispondente alla somma dei detti utili nascosti.

I dividendi, dunque, sono sussistenti. Ciò, ormai, è pacifico anche per il Curatore. Rilevabile, poi, la mancata dazione in denaro a ciascun azionista, del dividendo in discorso, rimasto, così, scritto solo sulla carta.

" Il n.3 dell'art.863 C. di Com. non contempla l'ipotesi di una falsa enunciazione, puramente enunciativa, dei risultati del bilancio, ma richiede che, in realtà, si siano dati utili manifestamente insussistenti in modo da intaccare il capitale sociale. Il fatto, insomma, deve risolversi in una vera e propria distrazione di attivo a danno della massa. Ora, sia che gli utili effettivamente vi furono, nel qual caso si esce fuori del campo della ipotesi dell'ittibazione, sia che non vi furono, ma per fini contabili o fiscali, si fecero figurare SENZA CHE, per altro, VI POSSERO EFFETTIVE RIPARTIZIONI, il fatto non può essere caratterizzato in frode, perchè nessun vantaggio pecuniario ne ritrasse il Cocco e nessun altro pregiudizio ebbe a risentire il ceto creditorio da una semplice scritturazione nei libri.

E', ormai indiscutibile in dottrina e in giurisprudenza che, dal semplice fatto della falsificazione dei libri non può desumersi una desunzione assoluta di frode; ma ESSENDO FINALITA' DELL'AGENTE, NEL REATO DI BANCAROTTA FRAUDOLenta, il danno DELLA MASSA (?!), anche l'ipotesi di falsificazione di libri deve avere, quale presupposto essenziale, la distrazione o la sottrazione dell'attivo o l'aumento del passivo".

Così motivata la sentenza della Corte di Appello in luogo del 28 Dicembre 1932 contra tal Cocco; sentenza che, per la parte motiva, è applicabile al tema dell'accreditamento di un dividendo

(43)

del 10%, nel caso concreto, senza effettiva distribuzione di denaro (rassegna giudiz. fasc. I Gennaio-Febbraio 1933 p.19) (vol.IV dal f. 15 al 25, vol.II f.158,208; perizia Cordaro-Inclimona vol.VII, fol. 33,445,166).

b) ESERCIZIO 1926 =

Il 31 Marzo 1926 l'Assemblea generale straordinaria della BAQ approva l'aumento del capitale da 1 a 2 Milioni.

Nella seduta Consiliare del 19 Febbraio 1927, l'Administratore delegato (Perna), espone, per invito del Presidente Libertini i risultati della gestione e chiede che il Consiglio si pronuncii sul trattamento da riservarsi agli azionisti per l'esercizio 1926.

Detto verbale del 19 Febbraio è del seguente tenore:

- " Dopo ampia discussione, alla quale partecipano tutti i Con-
- " siglieri, premesso che è in corso un aumento di capitale per
- " L. 1.000.000.= e che esiste nell'Azienda una riserva legale di
- " L.100.000.=, frutto di rinunzie precedenti dei vecchi azionisti
- " e che la cifra della voce "Mobilito e spese d'impianto" esposta in
- " situazione per L.405,50 è di molto inferiore alla realtà in quan-
- " to rappresenta tutti i mobili, l'arredamento, gli stampati, e la
- " cancelleria attualmente di proprietà della Banca, in modo da rappre-
- " sentare una vera e propria riserva occulta; premesso che dato
- " l'incremento della Banca, i nuovi azionisti verranno ad usufruire
- " di tutto ciò che rappresenta l'attuale avviamento della Banca; al-
- " lo scopo di dare il giusto compenso ai vecchi azionisti per le
- " rinunzie precedenti, e di mettere i vecchi e nuovi azionisti in
- " condizioni di parità nei confronti dell'Azienda si stabilisce,
- " all'unanimità, di assegnare ai vecchi azionisti a titolo di divi-
- " dendo dell'esercizio 1926, e di assegnazione dell'incremento di
- " valore del patrimonio della Banca a tutto il 31 Dicembre 1926

b) e disposizione del Consiglio del 17.12.26

"un trenta per cento sulle vecchie azioni" possedute da corrispondersi tutto in azioni nuove, e prelevando tale trenta per cento oltre che sugli utili accertati e pertinenti all'esercizio 1926, anche sul risconto portafoglio dell'esercizio 1927, e sugli interessi calcolati per gli anni 1927 e 1931 sull'operazione di pegno navale concessa alla Spett. Soc. An. Catanese Impresa Trasporti e che a rigore appartenerebbero ai detti esercizi venturi. Tali prelevamenti di utili su esercizi venturi intanto vengono consentiti, in quanto vengono approssimativamente a rappresentare la ricchezza che verrà gratuitamente ad essere acquistata dai nuovi azionisti, e rappresentate dall'importo della riserva legale e dell'effettivo valore della voce " Mobilio e spese d'impianto" al 31 Dicembre 1926; in quanto non rappresentano neanche una liberalità per l'Azienda da poichè tali somme rimangono sempre nell'Azienda stessa come capitale sociale".

(Il verbale del 19 Febbraio 1927 è trascritto nel libro degli "Scatti Agvati" e non nel libro ordinario dei verbali del Consiglio di Amministrazione).

Il 21 Febbraio 1927, cioè due giorni dopo, il Consiglio, composto dagli stessi Consiglieri (Libertini, Catalano, Perna, Mennino, Abate, che avevano partecipato alla seduta del 19 Febbraio - approva il bilancio dell'esercizio 1926.

Il bilancio dell'esercizio 1926 accerta una massa di utili in L.66.255,10.

Il 28 Marzo 1926 viene convocata l'Assemblea; il Perna legge in tale seduta, soltanto il verbale del 21 Febbraio e non anche quello del 1927, e l'Assemblea approva il bilancio e delibera di assegnare gli utili predetti di L.66.255,10 come segue:

- a) alla riserva ordinaria: L. 20.000.--
 b) a disposizione del Consiglio Amm.ne 17.500.--

c) A disposizione dell'Assemblea attribuzione di un g.500.==

d) A nuovo per costituzione di un fondo

per future assegnazioni agli azionisti" 336.26.255.10

Importo della riserva ordinaria o legale stabilita dalla legge

Totale L. 66.255.10

La somma di L.66.255.10 è effettivamente e regolarmente

distribuita.

Per attribuire ai vecchi azionisti un dividendo del 30%, è necessaria una massa di utili di L.336.618.= Tale somma

(336.618.=) è, diretta, costituita come segue:

a) Utili occulti per interessi vari, veramente conseguiti e, perciò ripartibili, portati nel Bilancio 1926 sotto la voce "Conti Speciali"

di cui, ora, valutare il totale L. 128.467.30

b) Interessi conseguiti, ma non riscossi per il prestito, -garentito da ipoteca navale sul piroscafo "Lea S." di L.660.000.=

alla Sacit, con piano d'ammortamento dal 1° Dicembre 1926 al 1° Dicembre 1931 L. 100.000.==

c) Utili reali, prelevati da un conto provvisorio: "Bilanci di Chiusura", ma appartenenti all'esercizio 1927

71.352.70

d) Plus-valore di riserva occulta

(mobili e spese d'impianto) che, invece, figura in bilancio sotto la voce "Mobilito" per L.405.50

16.482.70

e) Riserva ordinaria, prelevata dagli

utili di L.66.255,10 (come dette sopra)

20.000.==

T O T A L E

336.302.70

L'esubero, quindi, rispetto all'attribuzione di un dividendo del 30% è (L.336.302.18) di L.2.648,70

Di vero, detratto, dalla somma di L. 336.302,70 l'importo della riserva ordinaria o legale stabilita, dalla legge sul risparmio, in misura del 10%, sugli utili netti, si ha il seguente risultato:

| | |
|-----------------------|---------------|
| (Utili) | L. 336.302,70 |
| (Riserva ordinaria) | " 33.618,00 |
| (Utili netti) | " 302.684,70 |

L'esubero, quindi, rispetto all'attribuzione di un dividendo del 30% è (L.302.684,70; L.300.000.== = dividendo 30% di Lire 2.684,70.

E' uopo, ora, valutare il fondamento e la legittimità di uso delle voci sopraccennate a)b)c)d)e); il cui importo complessivo (compresa la riserva ordinaria sopra specificata) è di L.346.302,70

a) L.128.467,30 (l'esistenza di tale utile occulto è ammesso concordamente dai periti Cordare-Inclimena e, ormai, dal Curatore)
b) L.100.000.== (interessi di prestito alla SACIT con pegno navale).

Tale somma ha un piano di ammortamento:

1° Dicembre 1926 al 1° Dicembre 1931; ma viene attribuita per intero dal Consiglio, all'esercizio 1926.

Poteva il Consiglio fare ciò o aveva il dovere giuridico di attribuire ad ogni esercizio, comprese fra il Dicembre 1926 e il Dicembre 1931, la quota d'interessi che vi si riferiva?

Grave discordanza è, in proposito, tra la dottrina giuridica e la pratica banesaria.

L'art.247 n.2 Cod. di Comm. puniva la distribuzione di interessi non prelevati sugli utili reali, ossia, secondo la dottrina,

la distribuzione di dividendi fittizi. Inquis. Raggiungo, per altro
 il R. D. 30 Ottobre 1930 n. 1459 sulle Società commerciali menzio-
 nava "Amministratori e Direttori che... hanno riscosso o pagato
 dividendi o partecipazioni che non si sono realizzati e che non posso-
 no essere distribuiti" (Azzariti).: "utili realmente conseguiti".

Il Broglio (in data 25 Marzo 1931: "Il significato della
 parola "realizzati" è ben diverso da quello della parola "conseguiti".
 Quest'ultimo ha un contenuto esclusivamente economico; l'altra, in-
 vece, un contenuto economico e finanziario ad un tempo. L'utile può
 essere conseguito senza che sia realizzato, perchè il realizzo sup-
 pone la traduzione in denaro delle attività, in funzione delle quali
 l'utile è stato contabilmente determinato" (Rivista di Ragioneria
 1931 n. 7, 8 pag. 20). (C. cit. n. 734, 760, 761).

E l'Azzariti: "Durante la discussione, (cioè per la conversione
 del R. D. 30 Ottobre 1930 nella legge del 4 Giugno 1931 n. 660). Alla
 Camera dei Deputati fu avanzato il dubbio che l'espressione "utili
 realizzati" potesse volere dire utili tradotti in denaro e si osservò
 che questo renderebbe spesso impossibile la distribuzione degli uti-
 li realmente conseguiti, i quali sono quelli che risultano dalla
 situazione economica e da quella patrimoniale dell'Azienda e non già
 dalla situazione finanziaria. Si propose, perciò, che la parola,
 "realizzati" fosse sostituita con la parola "reali" o "conseguiti".

Il ministro (cioè il Guardasigilli del tempo S. E. Bocco) si pre-
 dichiarò che, secondo lui, utile realizzato, utile conseguito, utile
 reale fossero espressioni analoghe e che, nella formulazione dello
 articolo, non si era mai pensato a che gli utili dovessero origina-

riamente essere conseguiti in moneta liquida. Soggiunge, per altro il Ministro, di non avere difficoltà a modificare l'espressione usata e prevalse l'avviso di riprodurre la formula che si legge nell'art.181 del Cod. di Comm.: "Utili realmente conseguiti." (Annali di diritto e procedura penale; 1932; pag. 31 e 32).

Pertanto, la dizione "utili che non si sono realizzati" del R.D.30 Ottobre 1930 fu sostituita, nell'art.2 n.2 del R.D.4 giugno 1931 con quella di "Utili che non si sono realmente conseguiti".

Tale movimento di dottrina e di legislazione non può non spiegarne influenza sul contenuto giuridico della dizione "dividendi manifestamente non sussistenti", di cui alle art.363 n.3 cod. di comm.; nel senso che la nozione di dividendi riflette non già utili sperati, (adex: quelli opinati, come ricavabili da un appalto se questo avrà un fine); nè gli utili riscossi e incassati, ma utili conseguiti, cioè, accertati contabilmente (Vivante Op.cit. pag.393; Navarrini Op.cit.f.759, 760, 763).

La ragione di quanto sopra si fa consistere in ciò che l'economia sociale, che ha un largo movimento di affari, sia costretta, per le esigenze della circolazione, assegnare di regola, in cifre, i valori economici, di cui sarebbe impossibile avere la immediata disponibilità liquida.

La pratica bancaria, invece, adotta il sistema di attribuire, ad ogni esercizio gli utili e le perdite che vi si riferiscono, poichè la vita di ogni Azienda è divisa in periodi ed il rischio diventa, così, minore.

Secondo il requirente, il metodo bancario è, per ragioni di prudenza, preferibile; ma, considerato il contrasto fra dottrina giuridica e pratica bancaria, nonchè il movimento della legislazione, e

il silenzio della legge sui criteri di valutazione degli elementi del bilancio (Navarrini Op.Cit.pag.762); Vivante Op.cit.pag.391), è giocoforza ritenere che il Consiglio della BACSA si sia legittimamente avvalso, al fine dell'attribuzione di un dividendo del 30% della somma di interessi in L.100.000.-; ovvero quanto meno, che il medesimo abbia agito in piena buona fede. *Nota.* Tanto che risulta c) L.71.352.70 ai successivi.

Questa somma rappresenta utili effettivi, ma conseguiti nel 1927. L'aumento del primo capitale da 1 a 2 Milioni, è, nel 1927 sottoscritto con 781 azioni nuove da L.1000.= ciascuna ed è completato con 219 azioni, ciascuna di L.1000.= attribuite ai detti azionisti sul dividendo 30%. - La somma residua (L.90.000.=), scaturente dalla differenza tra la somma di L.300.000.= (importo del dividendo 30%) e le 219 azioni assegnate ai vecchi azionisti, è accreditata al Ferra nel suo conto ordinario. *Nota.* In base a questa parte del dividendo 30% non è attribuito ai vecchi azionisti in denaro, ma per gran parte, è corrisposto in azioni e, per la parte residua, è accreditato, come sopra, al Ferra. *Nota.* In pratica, pertanto, la deliberazione consiliare, sebbene del 19 Febbraio 1927, ha per L.71.352.70 esecuzione solo al 31 Dicembre successivo quando l'utile si è, per somma equivalente conseguito. *Nota.* Il Bonelli: " Si può restare nei semplici limiti della colpa quando si mettano in distribuzione, come utili già esistenti, dei prossimi incassi che si dimostrano ritenuti per sicuri, dagli Amministratori, benchè poi mancati" (Op.cit.in nota; p.385).

Nella specie, gli utili in L.71.352,70 vengono effettivamente conseguiti, sebbene alla distanza di vari mesi rispetto alla data (19 Febbraio 1927) della deliberazione consiliare.

Non sussiste documento per i nuovi azionisti, sottoscrittori del 1° aumento di capitale, per l'esistenza, alla data sopraccennata, di una riserva ordinaria e straordinaria di L.120.000.=, frutto di progressi sacrifici dei vecchi azionisti, e devoluta pure a beneficio degli azionisti nuovi. Nell'occasione dell'attribuzione in azioni del dividendo 30%, la riserva non è stata intaccata, tanto che rimane compare negli esercizi successivi.

a) L.16.482,70

La riserva occulta del plus valore dei mobili e spese d'acquisto è reale. Il Curatore la precisa in L.8.000.=, il perito Inclimona la precisa in L.20.000.=, e il perito Cordaro in Lire 16.482,70; cifra quest'ultima che appare documentalmente inoppugnabile.

Si discute, tutt'ora, sulla liceità della formazione delle riserve occulte, poichè esse sottraggono, ai soci, una parte dei dividendi; e si discute sulla liceità della distribuzione di tali riserve (Nazzarini Op.cit. pag.788; Azzeariti di Dir. e Proc.pen. 1932; pag.26). Le riserve occulte, però, sono molto in uso nella pratica, ^{dalle} più potenti Società commerciali e possono ammettersi nei casi in cui, per costituirle, non si faccia ricorso a mezzi riprovevoli, come il gonfiamento, a tal fine, delle attività economiche dell'Azienda. Ciò che, nella specie, non è.

b) L.22.000.=

Tale somma è stata prelevata dagli utili dichiarati in bilancio in L.66.255.10; e rappresenta utili reali.

La fondatezza dei rilievi del Curatore circa gli effetti della integrale mancata svalutazione delle azioni Camiolo; e la sopravvalutazione della divisa estera e il risconto passivo del 31

Dicembre 1926 ad un tasso più basso di quello medio è, concordemente esclusa dai periti (vol. VII f. 49, da f. 33 a f. 62) da lire a f. 167 a 173). applicabile al caso in esame la considerazione sulla

Il bilancio dell'esercizio 1926 è insincero; ma la materia del 30% non è - per le sopra spiegate ragioni e non già per rinvii, talora fra loro discordanti, del perito Incismana, - ineliminabile (soltanto il consigliere Mannino sul dividendo 30% riceve in denaro L. 3000.=-).

C) ESERCIZIO 1927 -

Il bilancio dell'esercizio 1927, approvato dal Consiglio d'Amministrazione del 24 Marzo 1928, - sono Lire 128.623.43, complessivamente conseguiti. Il bilancio assegna un dividendo del 6% (complesso L. 89.395) al capitale versato "pro rata tempore", di cui vengono ripartite in denaro solo L. 24.10.49 (vol. IV f. 63) anzitutto agli azionisti, ad eccezione che al Presidente Libertini che riceve l'accredito della sua quota di utili (vol. II f. 203).

Il dividendo dell'esercizio 1927 sarebbe stato effettivamente L. 199.956.=- (di cui Lire 128.623.43, e L. 71.332.70) se il Consiglio non avesse fatto - in quest'ultimo caso - in L. 71.352.70 in occasione del dividendo del 30% relativo all'esercizio 1926).

Il pagamento del 6% ha luogo il 10 Aprile 1928 e contemporaneamente il Perito distribuisce a voto, agli azionisti, un dividendo supplementare del 30% per il complessivo importo di L. 42.098.50

Gli azionisti rilasciano una ricevuta a parte, in ordine a tale dividendo supplementare: "per rimborso spettantemi sull'esercizio 1927" di lire complessive di L. 64.637.40, data della voce "crediti"

Il dividendo supplementare in discorso sull'esercizio prelevato da un conto speciale, intestato: "Provvigioni da regolare"; conto che rimane debitore fino al 25 Novembre 1928, quando è accreditato della somma di L. 51.393.90, proveniente da un conto detto: "Bilanci di chiusura".

Di tal che, il dividendo supplementare, inesistente a 10 Aprile 1928, si realizza a 28 Novembre 1928. =

E' applicabile al caso in esame la considerazione sulla buona fede del Ferns, analogamente a quanto sopra fatto cenno al proposito dell'uso, relativamente al dividendo 30% del 1926, della somma di utili di L.71.352.70, consegnati nell'esercizio 1927.

d) ESERCIZIO 1928 - Inclinona, nella cifra di L.64.687,45

Gli utili - dichiarati nel bilancio relativo all'esercizio 1928, approvato con deliberazione assembleare del 30 Marzo 1929, legati sono L.129.074,03; di cui L.89.376,60 sono assegnate alla riserva, e la somma residuale (L.39.697,45) viene attribuita, in misura di un 16%, al Consiglio di Amministrazione; (in misura di un 5% all'Amministratore delegato e il resto ad personale, secondo le norme statutarie. =

(Gli utili di detto esercizio sarebbero stati L.171.172,53, ossia L.129.074,03; sopra cennate, e L.42.098,50) se di quest'ultima somma (L.42.098,50), non si fosse fatto uso il 10 Aprile 1928 in occasione, come detto sopra, dell'attribuzione del dividendo supplementare in misura del 3%.)

E' noto, però, poire in evidenza che, secondo i periti Cordaro - Inclinona, gli utili dell'esercizio 1928, accertati nel relativo bilancio nella detta cifra di L.129.074,03, esistono soltanto in parte. Secondo il Cordaro, tale massa di utili deve essere diminuita dalla cifra complessiva di L.64.687,40, data dalla voce "Crediti in sofferenza" per L.37.798,= e dalla voce "Nuovi Impianti" per L.26.887,40, per la considerazione che i crediti in discorso configurino vere e proprie perdite, e i nuovi impianti configurino spese di esercizio. Secondo, invece, l'Inclinona la massa di utili di L.129.074,03 deve essere diminuita della cifra complessiva di

sperava di coprire mediante sottoscrizione da parte di altri, ma rimase delusa.

(Ora, gli utili conseguiti nell'esercizio 1929, sono, a rigore, non L.93.750,15; ma L.116.110,15 (ossia L.93.750,15 e L.22.360.-) ma di quest'ultima somma (L.22.360.-) la BAC non tiene conto nel bilancio per averla portata a perdita in compensazione della somma come sopra pagata per l'equivalente della azionista nella misura del 12%).

Di tal che, gli utili dichiarati in bilancio in L.93.750,15 sono reali.

Il rilievo del Curatore, secondo cui tale massa di utili abbia soltanto esistenza contabile, ma/ reale, non ha valore giuridico poichè, ammesso, anco, in linea d'ipotesi, che di utili contabili e non reali si tratti, evidentemente la perdita di L.22.360.- intaccherebbe non il capitale sociale, ma la riserva che, in quel tempo, è di L.250.000.-. Non bisogna confondere la riserva, il capitale sociale e il patrimonio sociale:

Il capitale, che è fissato, convenzionalmente e stabilmente, da una cifra, ed ha una funzione amministrativa e giuridica, è immutabile. Il patrimonio sociale, costituito dal complesso di tutti i rapporti giuridici, di cui l'Azienda è titolare, è mutevole. Il capitale sociale sta al patrimonio sociale come il contenente sta al contenuto e, secondo la felice idea del Navarrini, un vaso (capitale sta alla massa di grano (patrimonio sociale) che vi si contiene. Il patrimonio, può sorpassare ed uguagliare il limite superiore del vaso-capitale e può restarne inferiore senza che ciò sta, ex se, indice di prosperità o di cattiva fortuna dell'ente, potendo la perdita patrimoniale di un esercizio essere colmata e superata dai guadagni degli

esercizi successivi (Vivante Op. cit. f. 361, 262).

La riserva legale e volontaria, che è aumento di patrimonio sociale progressivamente per lo più costituite con benefici non ripartiti, è un'arma di prima difesa sociale, su cui si riversano, anzitutto, le perdite della società.

(Navarrini Op. cit. f. 785; Vivante op. cit. f. 424)

Di tal che, non ricorre, nella specie, la ipotesi dell'art. 863 n. 3) cod. di comm. per mancanza dell'estremo costitutivo di una diminuzione del capitale sociale per effetto di danno, ai soci, di dividendi manifestamente inusurati.

capitale residuo di L. 1.173.334,10; ossia la perdita del capitale per meno di due terzi.

111) BILANCIO 1930 =

Il 29 marzo 1931, l'Assemblea della SAC delibera il rinvio al 5 Maggio 1930 la SACIT fallisce. Il 28 Luglio successivo l'Assemblea approva il bilancio del 1930. Il 25 Ottobre 1931, il Presidente dell'Assemblea, in presenza dell'Assemblea, della presidenza dell'Istituto, e di tutti i soci, è accertato lo stato delle perdite dell'Istituto (vol. I f. 134) - Il 25 Febbraio 1931, il Consiglio della SAC propone le seguenti svalutazioni:

a) Partita conti correnti con Istituzioni agrarie (CIMA, CAGES, CAP) in misura del 60%, ossia per L. 318.308,88.

b) Conto valori per L. 212.500. = (si porta a zero il valore delle azioni CIMA e quello delle azioni della Soc. Imprese Editoriali Siciliane)

c) Conto partite varie, in misura del 90% ossia per Lire 1.638.227,10.

Totale delle svalutazioni; (L. 1.638.227,10; e L. 318.308,88; e L. 212.500) L. 2.169.035,98.

Il Consiglio tiene anche conto dei seguenti elementi:

all'Ottobre 1931; con la L. 318.308,88 (vol. I f. 134).

| | |
|--|-----------------|
| a) Capitale | L. 3.000.000.-- |
| b) Riserva | L. 250.000.-- |
| c) Fondo di Svalutazione | 83.750.15 |
| 929 | |
| Totale | L. 3.333.750.15 |
| d) Utili dell'esercizio 1930 | 25.970.93 |
| (Intaccanti, se contabili, la riserva) | |
| Totale | L. 3.359.720.08 |

Questa somma, diminuita del complessivo importo di cui sopra, (L.3.359.720.08 - 2.169.035,98), da per effetto l'esistenza di un capitale residuo di L.1.190.684,10; ossia la perdita del capitale per meno di due terzi.

Il 29 Marzo 1931, l'Assemblea della BAC delibera il rinvio dell'approvazione del bilancio del 1930.

Il 25 Ottobre 1931, il Presidente Libertini fa dare lettura in presenza dell'Assemblea, della relazione del Consiglio dimostrativa della perdita del capitale sociale per oltre due terzi, in conseguenza dello aggravamento delle condizioni dell'Istituto, e l'Assemblea approva la messa in liquidazione della Società, la presentazione di una domanda di concordato preventivo, il bilancio del 1930 e la situazione patrimoniale il 30 Settembre 1931, nonostante l'opposizione isolata del creditore Insinga, e l'astensione del creditore Gerardi.

Assume il Curatore che il Bilancio del 1930 sia falso poichè le perdite della BAC sarebbero state di gran lunga superiori di quelle esposte dal Consiglio dell'Assemblea nella seduta del 29 Marzo 1931. Il Curatore ora precisa le perdite della cifra di lire 5.608.598,35 (vol.IV f.209 retro); era per lo meno, in sette milioni per non avere la BAC compiuto operazioni attive dal Dicembre 1930 all'Ottobre 1931; ora in L.3.599.939,92(vol.IV f.210,r.237);

mente precisa le perdite, alla data dell'ottobre 1931, in 8. milioni ed ora in sette milioni (vol. II f. 36). La dolo di danno, incorrere

Verso il Marzo 1931, tal Costantini, Ispettore della Direzione Generale del Banco di Sicilia, in seguito ad esame della contabilità della BAC, manifesta il parere, piuttosto rigido, della totale perdita, a tale data del capitale e dell'esistenza di un' disavanzo ragguardevole (vol. III f. 326). Lettera di omessa fede contro il

D'altra parte una ispezione della Banca d'Italia sulla contabilità della BAC, accertava il 23 Agosto 1930, delle perdite latenti, tali da intaccare notevolmente il patrimonio sociale ed invitava gli amministratori all'ottemperanza del disposto dell'art. 146 Cod. di Comm. - si potrebbe dire naturalmente individuale... I criteri di

Ora, a prescindere dalla varietà di tanti giudizi e ammettendo, come certo il fatto della perdita del capitale quanto meno per due terzi al 31 Dicembre 1930, nonché la violazione dell'art. 146 cap. Cod. Comm. nella seduta assembleare del 29 Marzo 1931 da ciò non consegue la materiale falsità del bilancio relativo all'esercizio 1930 per le sotto spiegate ragioni: falsità materiale o falsità di forma. La violazione dell'art. 146 Cod. di Comm. è una ipotesi di bancarotta semplice (863 P.P. Cod. Comm.) attivamente all'esercizio 1930. Di fatto

l'art. 2 del R.D. 30 Ottobre 1930 n. 1459, convertito in legge con Decreto 4 Giugno 1931 n. 660, riunisce in sé ed integra il contenuto degli articoli 246 e 247 Cod. Comm. e punisce non solo la sciente esposizione di fatti falsi o il frodoso occultamento di fatti veri sulle condizioni sociali, ma anche sulla costituzione della Società, in comunicazioni fatti al pubblico e destinate alla pubblicità. Tutti i fenomeni economici, nella concezione del fascismo, si considerano dal punto di vista nazionale (l'art. 247 Cod. Comm.) contemplava reati di pericolo consumati con dolo di pericolo e non

da presumere che tutti i crediti cambiari e quelli stessi ipotecari reati di danno consumati con dolo di danno. Per l'art.247 Cod. Comm., se l'Agente fosse stato mosso da dolo di danno, incorreva nelle pene del Codice Penale comune per reati di falso e truffa.

L'art.2 della Legge 30 Ott. 1930 si applica ai reati di danno e di pericolo e, però, se manca l'entreno della pubblicità il fatto illecito che sia soltanto lesivo del patrimonio privato del singolo conserva solo il carattere di comune reato contro il patrimonio privato represso dalle norme generali del Codice Penale.

Insomma l'art.147 Cod. Comm. accumulava tutte le ipotesi con l'ordinario reato di truffa; mentre, secondo le nuove disposizioni, vi è truffa quando la simulazione e i raggiri rimangono in una sfera che si potrebbe dire nettamente individuale....I criteri di valutazione non corrispondenti alla realtà possono non essere approvati eventualmente dall'assemblea dei soci, ma non costituiscono esposizione di fatti falsi che la legge soltanto punisce.

I GIUDIZI, LE OPINIONI O GLI APPREZZAMENTI NON SONO COLPITI DALLA SANZIONE PENALE" (Azzariti, Annali di dir. e proc. pen. 1932, 37; 23).

Ora, nella specie veruna falsità materiale o falsità di altra natura si è consumata a proposito della rappresentazione delle perdite subite dalle BAC relativamente all'esercizio 1930. Di fatti, nella seduta sopra indicata del 29 Marzo 1931, il Consiglio dichiarava all'Assemblea: "Le svalutazioni proposte (L.2.169.035,98 sono gravi, ma il bilancio deve essere sincero.... anzi il Consiglio sottopone alla saggezza degli azionisti se non sia il caso di procedere ad una maggiore svalutazione per le seguenti ragioni; le svalutazioni, come sopra propositi, sono inevitabili, perchè, nella massima parte, derivano da perdite nettamente accertate nell'anno 1930; ma, date le generali difficoltà del periodo che si attraversa e la diminuzione di valore dei beni immobili, non è certamente

da presumere che tutti i crediti cambiari e quelli stessi ipotecari siano realizzati per intero; Sarebbe quindi opera saggia e prudente che anche i crediti fossero valutati in modo prudentiale in rapporto alla minorata solvibilità dei debitori e il Consiglio vi invita a volere prendere in proposito opportune deliberazioni..... essendo il capitale sociale ridotto di più di un terzo, voi siete chiamati, ai sensi dell'art.146 Cod. di Com., se preferite reintegrare il capitale, o limitarlo alla somma rimanente, o sciogliere la Società.

La seduta del 29 Marzo 1931, è, su istanza del Cav. Pagano, Liquidatore e Commissario Prefettizio di alcune delle Aziende collegate ed in possesso, perciò, del maggior numero di azioni della BAC, rinviata ad altro giorno (vol.IV da f.94 a 107)

Non luogo diverse sedute intermedie prima dell'Octobre 1931 e, nel frattempo, falliscono le pratiche condotte con la Direzione Generale del Banco di Sicilia per la riorganizzazione e salvezza della BAC e, pare in periodo di cessazione di pagamenti, si paga; e non in moneta fallimentare, la complessiva somma di mezzo milione circa di cui L.200.000.- alle Zuccherifici di Pentangelo e L.300.000.- per rimborso di depositi (teste Falla; vol.IV f.281 r.)

Di tal che, non sussiste, nella specie, frodoso occultamento di fatti veri sulle condizioni della BAC; poichè, in linea di fatto il Consiglio, nella seduta del 29 Marzo 1931, rappresenta all'assemblea che l'importo delle svalutazioni in L.2.169.055,96 è inferiore all'importo delle perdite reali.

Nè sussiste esposizione fraudolenta di fatti falsi, poichè i dati contabili esposti sono veri.

D'altronde i fattori del giudizio non sempre un valore contingente, hanno prevalentemente una base subbiettiva e non si adattano

a fornire la materia di una falsificazione obbiettiva. Esula, pertanto, al dolo o proposito di frodare.

Un caso tipico di falsità punibile, ad es. sarebbe la creazione di debiti fittizi, ossia di fatti in cui è insito il proposito di frode. Ciò che, nella specie, non è.

- IV) RITIRO DI TITOLI DI STATO, DI PERTINENZA DELL'AMMINISTRATORE CATALANO; GIA' DEPOSITATI PRESSO LA B.A.C. A TITOLO DI COMODATO.
- b) Compra-vendita del palazzo Castorina, e la trasmissione, a titolo
- c) Sindacato delle azioni - depositazioni svolte per quest'ultimo

In ordine alla operazione a):
 Sin dal 27 Novembre 1923, il Vice Presidente della BAC, Catalano Andrea, versa, nella cassa di essa, titoli di stato (buoni del Tesoro, consolidato 5%) del complessivo capitale nominale di lire 474.900.=-, elevatosi a poco oltre mezzo milione per maturazione di interessi non riscossi, a garanzia del servizio di emissione di assegni bancari (v.f.4 della odierna dissertazione); riservandosi il diritto di piena proprietà. La BAC ha semplicemente l'uso di detti titoli; tiene anco in deposito titoli di, proprietà di terzi, di cui ha, però, per la natura irregolare del deposito stesso, la piena disponibilità, - e che, insieme, a titolo di sua proprietà, tiene/conto anticipazioni presso il Banco di Sicilia, la Cassa Centrale Vittorio Emanuele, il Credito Italiano e la Banca D'Italia (soltanto un altro depositante, l'Avv. V. Castorina, oltre il Catalano, conserva la proprietà di titoli di pertinenza dei suoi figli minori, e depositati presso la BAC) Dal Marzo 1930 ai primi del successivo Settembre, il Catalano, per bisogni familiari, ritira, a riprese, dalla BAC, l'importo complessivo dei suoi titoli, di cui una piccola parte è formata dai suoi titoli primitivi e la gran parte di mezzi liquidi.

Il Castorina è costituito da titoli al portatore di proprietà o divenuti di proprietà della BAC.

È evidente che l'operazione in discorso non riassume gli estremi di alcuna figura di delitto in pregiudizio di altri depositanti, la proprietà di cui titoli si era trapassata nella BAC.

Il Catalano ha diritto alla restituzione dell'IDEM, gli altri depositanti hanno diritto alla restituzione del TANDUNDEM.

Il carattere essenziale del deposito è la conservazione della proprietà e del possesso nel depositante, e la trasmissione, a titolo di nuda detenzione, nel depositario con obbligo per quest'ultimo di tutelare la cosa e restituirla nella sua identità. (art.1843 e seg.cod. civ.)

Questa è forma di deposito regolare; mentre, nel caso concreto il deposito di titoli di terzi era, come già detto, irregolare secondo le volontà e le modalità contrattuali.-

(vol.III f.265,266; vol.II f.47; vol.IV f.213).

In ordine all'operazione b):

Nei primi del 1930, il Catalano, creditore dell'Avv.Castorina Venerando, della somma di L.100.000.-, acquisita per il prezzo di un milione, con patto di riscatto per termine abbreviato, un palazzo di pertinenza di costui.

Il Castorina ha un debito verso il Credito Fondiario di lire 450.000.-, ratizzato nei pagamenti. Con tale operazione, il Catalano salda il suo credito di L.100.000.-; si accolla il debito di lire 450.000.- verso il Credito Fondiario e paga, in contanti, al Castorina L.439.114.- mediante tre assegni prelevati al suo conto corrente presso la BAC; conto corrente che è della cifra di circa un milione. Dopo qualche giorno il Catalano versa nel suo conto corrente la somma liquida di L.200.000.-; e ciò con vantaggio della BAC a corto di mezzi liquidi.

(63)

Il Castorina gira gli assegni al Perna che se ne avvale per estinguere debiti del CAR. e del CAP verso la BAC.

Tale operazione è perfettamente lecita, poichè è ben preferibile che fra i due crediti della BAC verso il Castorina da un canto, verso il CAP ed il CAR d'altro canto, si sia estinto quello verso questi ultimi Enti, i quali, diversamente, avrebbero, forse pagato, per giroconto a contenuto probabilmente fittizio e sospetto; anzicchè il credito verso il Castorina nei cui riflessi la BAC si è molto meglio tutelata. Il ~~totale~~ della BAC è di avere, nel Luglio 1931, cioè in periodo di cessazione di pagamenti, compensato un credito dei figli del Castorina; - i quali avevano diritto ad essere tacitati in moneta fallimentare, - con un debito di quasi altrettanta somma dello stesso Castorina verso la BAC.

In ordine all'operazione c):

Il 10 Dicembre 1929 il Perna trasferisce al CAP 980 azioni BAC al portatore. Il 21 Febbraio 1930, il Libertini, il Catalano, il Mannino ed il Perna convengono di sindacare le seguenti azioni BAC: cioè, il Perna 1030 azioni; il Catalano 211 azioni; il Libertini 50; e il Mannino 210. La durata del sindacato è pattuita sino al 31 Marzo 1933. L'assemblea generale del Consorzio Agrario Provinciale delibera, il 16 Marzo 1930, che 980 azioni delle dette 1030 azioni, già sindacate, siano diventate di sua proprietà. Il 31 Marzo 1930 il Perna, informa, con lettera il Catalano, a cui egli aveva anteriormente consegnate le dette 1030 azioni, della sopra mentovata deliberazione del CAP. Nella seduta del 23 Febbraio 1932, il Catalano alle cui cure è affidato il sindacato di maggioranza si avvale delle 980 azioni ^{come} per il conseguimento della maggioranza delle azioni, ~~ma~~ mezzo al fine della prorogazione del concordato da parte del Tribunale (vol. II f. 203).

(63)

vità, titoli di stato del valore nominale di L.47.000.-

In proposito, il Tribunale civile in luogo, con sua sentenza del 22 Aprile -17 Maggio 1932, riconosce la liceità del patto di sindacato, siccome convenzione non proibita per non implicare traffico di voto, epperò ne ritiene la nullità per avere il Catalano partecipato all'adunanza (23 Febbraio 1932) di azioni non legittimamente rappresentate, influenti sulla maggioranza richiesta dallo Statuto o dalla legge per la validità delle deliberazioni assembleari mentre il diritto di voto è conferito dalla legge solo ai soci o mandatari di essi (vol. IV da f. 217 a 228).

V) PARIFICAZIONE DI GRADO IPOTECA IO DELLA BAC E DELLA BANCA D'ITALIA

Il 18 Giugno 1931, la BAC, a parziale garanzia di un suo credito di L.273.000.-, accende ipoteca su alcuni immobili di Carlo Abate,

Il 24 dello stesso Giugno la Banca D'Italia accende a garanzia di un credito di L.130.000.-, ipoteca di secondo grado sugli stessi immobili. Il 9 Luglio 1931 il Consiglio di amministrazione della BAC autorizza il Conservatore delle Ipoteche in luogo di rendere la propria ipoteca di pari grado a quella della Banca D'Italia .

La deliberazione di tale parificazione ha luogo per effettivi accordi in precedenza intervenuti fra la BAC e la Banca D'Italia; onde è da ritenere che quest'ultimo Ente si sarebbe ugualmente comportato verso la BAC se avesse potuto accendere iscrizione prima di essa.

Non idea di profitto illecito muove in ciò il Consiglio della BAC, ma soltanto l'adempimento di un impegno d'onore (teste Quattrone, Ispettore della Banca D'Italia, vol. IV f. 127 vol. III f. 263).

VI) MUTUA SICILIANA DI CREDITO E B.A.C.-

Santà De Forti Consigliere d'Amministrazione della SACIT, è Presidente della Mutua Siciliana di Credito che, fra le sue atti-

vità, titoli di stato del valore nominale di L.47.000.=

Il De Forti per urgenti bisogni della SACIT, distrae i titoli e li dà alla SACIT, nel 1929, senza poterne più affettuare restituzione alla Mutua, - Nel Gennaio del 1930 corrono trattative di vendite per il piroscafo SIA gravato d'ipoteca navale a favore della BAC.

La Mutua, a tutela delle sue ragioni verso la SACIT, ventila la minaccia di procedure conservative e il De Forti intercede presso la BAC perchè essa rilevi la SACIT dal dovere di pagamento alla Mutua onde venga facilitata la vendita del piroscafo. Ha luogo qualche riunione in casa del Libertini che, di unita al Catalano e a qualche altro Amministratore autorizza il Direttore Simili a versare degli acconti alla Mutua e ad assicurare quest'ultima dell'integrale pagamento.

Nel Settembre 1930, dopo l'avvenuta vendita del piroscafo, il Simili, per le insistenze della Mutua ad avere un documento probatorio del suo credito, compila una lettera, del cui contenuto prende visione l'Amministratore Catalano e con cui si usa la dizione fittizia che il De Forti, entro il mese avrebbe consegnato, alla Mutua titoli del Consolidato del valore nominale di lire (47.000.=) (47.000.=) mentre di fatto l'onore di pagamento si era assunto dal Consiglio della BAC. Il contenuto della lettera si stila nei sensi suespressi per non dare, alla Mutua la prova dell'assunzione, da parte della BAC, dell'onore di un pagamento non dovuto.

Ciò si evince dalla stessa memoria a stampa prò Libertini e Catalano (vol. I f. 45) della dichiarazione del teste Falsaperla (vol. I III f. 169) e da quella del teste Simili sul proposito ben degno di fede. L'assunto del Libertini e del Catalano, durante la istruttoria, cioè di avere essi nel 1° semestre del 1930 fatto intendere al Simili che si sarebbe riparlato della cosa appare una palese menzogna.

Detta operazione si risolve in aumento di passivo a carico della BAC ossia in creazione di una obbligazione di somme non dovute;

epperò esula negli Amministratori il dolo per l'interesse di evitare alla BAS il danno maggiore che le sarebbe prevenuto dalle ventilate difficoltà procedurali circa la vendita del Sila, di fronte al male minore dell'assunzione, mascherata, di un obbligo di pagamento di cose non dovute verso la Mutua. Appare obliqua, in questa faccenda, l'operato del Santi De Fosti.

-:-:-:-:-

Visti gli art. 863 cap. 260 cod. di comm. 151 Cod. Pen. in vigore, l. 4, R.D. 5 Novembre 1932 n. 1403, n. 5 cod. pen. abrogato 369, 378 p.p.

Chiede che il Sig. G.T. dichiarata chiusa la istruzione formale disponga il rinvio al giudizio del Tribunale in luogo, di Perna Arturo, nell'attuale stato di detenzione, dan. agli carico di bancarotta (quasi) fraudolenta per distrazione di attivo ed aumento di passivo, così modificandosi la rubrica di bancarotta frodosa di cui in copertina.

74
11 24 Aprile 1934 (XII)

Illustre

SIGNOR SEGRETARIO GENERALE
DEL SENATO DEL REGNO

R O M A

Ringraziando la S.V. delle comunicazioni fattemi con la sua nota 13 c.m. N° 220/1000 mi pregio inviare:

1°) Copia legale del mio atto di nascita -
2°) N° 3 certificati rilasciati dall'Agenzia delle Imposte di Catania per il triennio 1931-33 relativi ai redditi ed estimi che furono iscritti nei ruoli ed alle quote di imposta erariale escluse le sovrimposte comunali e provinciali -

3°) N° 9 certificati rilasciati dall'Esattore delle Imposte di Catania comprovanti l'effettuato pagamento dei redditi della imposta gravante sui sudetti redditi ed estimi distinti per anno -

Come la S.V. rileverà nel certificato N° 1 rilasciato dall'Agenzia delle imposte non sono alligati i certificati dell'eseguito pagamento della prima

partita a causa di una lieve differenza che é stata rilevata dall'Esattore, fra il carico denunciato dall' Agenzia e quello contabilizzato dall'Esattoria.

Se necessario però farò eseguire la rettifica e per cui prego la S.V. perché voglia avvertirmi -

Comunque a me pare che con i certificati che s'inviavano viene a provarsi esuberantemente il censo richiesto dalla categoria 2I dell'art. 33 dello Statuto -

Se così non fosse - prego la S.V. perché voglia compiacersi avvertirmi - e manderò altri certificati di imposta che pago in altri comuni -

Non so se la forma dei certificati é perfettamente conforme alla richiesta di V.S. - Nel caso contrario voglia compiacersi di farmi conoscere come dovranno essere corretti o modificati -

Con distinti ossequi -

Deo
Tarquino Libertini



Comune di Caltagirone

L' UFFICIALE DI STATO CIVILE

Certifica:

che *Libertino Pasquale Geniale Francesco di Paolo Giacomo*
Caruso - *Caruso* figlio di *Giuseppe Ascanz* e di *Enrichina*
Rennigia nacque in questa il 9 Novembre 1886 come
risulta dal relativo atto di nascita iscritto al N. 444 di que-
sto Stato Civile.

Di rilascio a richiesta di parte

CALTAGIRONE 16 APR. 1934 Anno XII

L' UFFICIALE DI STATO CIVILE

[Signature]

Il Capo Ufficio

[Signature]

L' Ufficiale del carico

[Signature]



VISTO PER LA LEGALIZZAZIONE DELLA

FIRMA DEL SIV. *Sagone Uff. Stato Civile*

CALTAGIRONE ADDI 17-4-1934-XII

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Il Cancelliere Capo delegato
(Stefano Accardi)

[Signature]



Reg. al N. 1291
SPECIFICA

| | | | |
|-----------|----|---|----|
| Carta | L. | 3 | - |
| Diritti | » | 1 | /0 |
| Bollo | » | - | /0 |
| Totale L. | | 4 | 60 |





Mod. 103 N. 10661
Città di L. 475
s. Il. Strada

Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
Catania

Si certifica:

NT


Prima partita

Che il sig. Libertini On^{le} Pasquale
 fu Giuseppe figura iscritto sui registri
 mod. 47 F. 86 del Comune di Catania per
 il reddito di ricchezza mobile categ. A^a di
 L. 5473,30 per l'anno 1931 con un'importo
 erariale corrispondente di... L. 1094,65
 di L. 4277,30 per l'anno 1932
 con un'importo erariale corrispondente L. 854,65
 di L. 2307,30 per l'anno 1933 con
 un'importo erariale corrispondente L. 460,65
 Totale imposta erariale del triennio L. 2409,95 =

Seconda partita

Si certifica altresì, che figura iscritto sui
 ruoli di ricchezza mobile agraria per l'anno
 1931 con un reddito di..... L. 68720 -
 con un'importo erariale di L. ... 3435,00
 per l'anno 1932 un reddito di
 L. 68720 con un'importo erariale di L. 3436,00
 e per l'anno 1933 un reddito di
 L. 49920 con un'importo erariale di L. 2496,00
 Totale imposta erariale del triennio L. 9368,00 =

Il presente si richiama a richiesta dello
 stesso On^{le} Libertini Pasquale



Catania, 19 aprile 1934 ^{XII}

Al Proc. Superiore



Large, faint watermark reading 'AGS R' diagonally across the page.

1931



Esattore delle Imposte Dirette di Catania

Il sottoscritto Esattore delle Imposte di Catania
 - Caripren -
 che il G. M. Scudatore Liberkini Pasquale fu Gio:
 sopra trovati iscritta nel ruolo di Industria
Mobile agraria per l'anno 1900 risultava col
 reddito di lire sestantottomilasettecento e sei
 con l'imposta annua di lire tremitareicento
sette e sei ripartita (L. 560 f. 60) aggi com-
 pressa, e che detta imposta e stata regola-
 mente pagata. —
 Si rilascia il presente a richiesta dello in-
 teressato

Catania 24 aprile 1934 III

L'Esattore
Castammare



1933



Esattoria delle Imposte Dirette di Catania

Il sottoscritto direttore delle Imposte di Catania

- Certifica -

che il Sig. On. Accusatore Liberto M. Paquale fu
Giuseppe trovandosi affetto nel ruolo di Ricchezza
in Spese Agraria per l'anno 1900 risultava
col reddito di lire quarantaseicelannovecento
venti con l'imposta annua di lire duecento
e sessantotto (L. 259.68) oggi compresi, e che detta impos-
ta è stata regolarmente pagata. —
Si rilascia il presente a richiesta dello
interessato. —

Catania 24 Aprile 1934 XII

L. Direttore

Castellano P.





| |
|----------------------|
| Mod. 1451 N. 10446 |
| Titolo Reg. L. _____ |
| Il Sublino _____ |

Ufficio Distrettuale delle Imposte *P. G. A. V.*
 Dirette di Catania

Si certifica che l'on. *Senatore*
Libertini Pasquale fu *Giuseppe*
 è tassato d'imposta complemen- *N 2*
 tare per un reddito netto di
 lire duecentoottantamila con la
 imposta annua di £ 16.912 (lire
 sedicimilanovecentododici)

Nel triennio 1931-1933 ha
 pagato complessivamente
 £ 50.736 d'imposta variabile
 pura -

Si rilascia il presente ad istan-
 za dell'interessato.

CATANIA 18 APR. 1934 Anno XII

Il PROCURATORE SUPERIORE

Carf



1931



Esattoria delle Imposte Dirette di Catania

Il sottoscritto Creatore delle Imposte di Catania
 certifica
 che l'on. Senatore Laburini Pasquale fu Giuseppe
 trovandosi iscritto nel ruolo complementare per l'im-
 posta proquima sul reddito dell'anno 1900 tu-
 tava per un reddito di Lire duecentoottanta
 mila con l'imposta annua di lire Sicil.
 settecentocinquantesette e sei centesimi
 (L. 17762.80) oggi compresi, e che detta im-
 posta è stata regolarmente pagata
 si rilascia il presente a richiesta dello in-
 teressato

Catania 14 Aprile 1931 XII

L'Esattore

Paetmannino



1932-



Esattoria delle Imposte Dirette di Catania

Il sottoscritto Esattore delle Imposte di Catania

certifica

che il Sig. Scrittore Libertini Pasquale fu Giuseppe
 si trovava iscritto nel ruolo per l'imposta
 complementare proporzionale sul reddito dell'anno
 1900 tassabile per un reddito di lire succotto,
 tantamila e con l'imposta annua di lire di,
 vianottocentocento e novantadue e (per sup-
 plemento) di 17767.60) oggi comprese, e che detta
 imposta è stata regolarmente pagata. —
 Si rilascia il presente a richiesta dell'is-
 crittato. —

Catania 24 Aprile 1934 VII

L'Esattore

Castellano



1933



Esattoria delle Imposte Dirette di Catania

Il sottoprieto creatore delle Imposte di Catania
 per
 che l'on. Senatore Libertini Pascual fu Quirico
 fu trovato iscritto nel ruolo per l'imposta
 complementare progressiva sul reddito dello
 scanno 1900 trentatré per un reddito di lire due
 centottantaquattro con l'imposta antica di
 lire diciannovecentoquarantasei e per
 quindi (L. 17749.15) oggi compresi, e che det-
 ta imposta è stata regolarmente pagata -
 si rilascia il presente a richiesta dello
 interessato. —

Catania 24 Aprile 1934 XII

L'Esattore

Castmanno





N. 3 - segue

Ufficio (Istituzione) delle Finanze Civiche

Prof. N. 906
16. 12. 1934

2.

Catania

Costo fino L. 6
(Integrando) 9. 70

Adatto (Atto) numero dell'art. 998 del ca. I. 1934 - 1. 75
quello urbano del Comune di Catania iscritto al Catasto (C. 7. 6)
a Catania - Gravata Cas. - Progetto di legge, 11. 11. 1934
per - Opere urbanistiche a Catania (C. 1. 1934) (C. 1. 1934)
Albergo e fratelli, finanzia (C. 1. 1934)

| Incominciato dalla via o piazza | M. Bivio | Natura del fabbricato | Quantità | | M. di superficie | M. di superficie P. 1. 1934 |
|------------------------------------|----------|--------------------------|----------------|-----------|------------------|--------------------------------|
| | | | Sei | Sum. sum. | | |
| Via Agostino | 4/6 | Palazzo con giardino | I | 6 | 6087 10000 = | |
| Via Casadei | | | I | 14 | | |
| Via Carboni | | | A | 3 | | |
| | | | I _p | 14 | | |
| | | | I _p | 8 | | |
| Via Tappeto | 1/6 | Portico casa | I | 20 | 1637 5500 | |
| Via Conadi | 1/6 | al perfetto atto | A | 12 | | |
| | 1/6 | accoppi | I _p | 6 | | |
| Da ripartire | | | | | L. 15900 = | |

Al 10/11
Esatte lire 10000
(in contanti)

IL PROCURATORE CAPO



[Signature]



Riserva L 15500 =

| | | | | | | |
|--------------|---|-----------------------------|----|----|---------|---------|
| Vie Paputi | 9° 55' - 9° 46' 30" 10° 11' 15" 11° 5' | Copa figurati | T | 3 | } 16/17 | 15500 = |
| Vie Ercolano | 10° 2' 30" | o per obliqua con occupi | A | 8 | | |
| | | | Tp | 75 | | |
| | | | A | 7 | | |
| | | | | | | 15500 = |

Il suo vac. è di circa quattro o tredecimotto e quindi
ammagge a pieno terreno, v. c. i. vac. e l'intero per
no id otto vac. e l'intero prima con un vac. e
impunità complessiva fin del 1° Gennaio 1971 di
tra quindici e venti cinque, per quel giorno il
Kilometro duecento e mezzo del 1951/1952
quindi per 1953 di. Un milione e cinquecento
(L 15500), mentre vac. per un tre con otto vac.
mezzogi. v. c. i. cinque vac. i. due ammagge e l'
intero prima fino e più al di sopra per un
vac. cinque, perché di secondo ordine, con due
v. c. i. del 1° 9. 1977

Publitate a notizia del Sig. Comm. Paputi
S. S. S. S.

16 Aprile 1976
M. Rossetto Segretario



1931



Esattore delle Imposte Dirette di Catania

Il sottoscritto Esattore delle Imposte di Catania
- Lubiana -

che l'on. Suvatore Liberio Panico Pagano
le fu Giuseppe, bisellario a Crigona risulterebbe
Luca Alberto e fratello Giovanni fu Luca Ve-
spanicus, hanno riferito all'art. 9986 del
statuto urbano di Catania per un reddito
annuo di lire quindiciemilaseicquante, e
che l'imposta fabbricati relativa all'anno
1900 risultava in lire tremilaottocento trenta,
cinque e (più) centesimi (L. 3885.75) com-
plessivamente, oggi compresi, e stata regola-
mente pagata.

Si lascia il presente a richiesta delle
interessi

Catania 24 Aprile 1931 XII

L'Esattore
Rosmannino





1932

Cassatoria delle Imposte Dirette di Catania

Il sottoscritto Creatore delle Imposte di Catania

— Ferripin —

che l'im. decatore Liberini Gavino Cagnola
fu Giuseppe, fratello a Crigona Lodovico Decca
Alberto. fratello Diomanni fu Decca Vespasiano,
trovati riferiti all'art. 4986 del patto ur-
bano di Catania per un reddito annuo di lire
quindici milia novasecento, e che l'imposta per
brechi relativi all'anno 1900 risultava in
lire quattro milia trecento settantasette. Fur-
o cinquantacinque (L. 1877.55) complessivamente,
oggi compen, e stata regolarmente pagata -
li ulamini il presente e ridotta dello in-
tenuto. —

Catania 14 Aprile 1934 XII

L. Creatore

Caetramino



1933



Esattoria delle Imposte Dirette di
Catania

Il sottoscritto Esattore delle Imposte di Catania
— Libertino —

che l'on. Senatore Liberio Praxino Tagliacozzo
fu Giuseppe, Villario a Gregorio L'Esposito
Alberto, fratello Giovanni fu Luca Vespasiano
trovati iscritti all'art. 9986 del Catasto urba-
no di Catania per un reddito annuo di lire
quarantacinquemilaquattrocentoventisei
lire quattromilasettecentoventisei (L. 4725.26)
complessivamente, app. compen-
si, è stato regolarmente pagato.

Si rilascia il presente a richiesta dell'in-
teressato. —

Catania 24 Aprile 1934 XII

L'Esattore

Loesmannino S



21
SENATO DEL REGNO

Onorevole
Senatore Pasquale Libertini

3

32

CONVALIDAZIONE DEI TITOLI A SENATORE

del Signor **Pasquale Libertini**

Senatori votanti . . 210

Maggioranza 106

Senatori favorevoli 207

Senatori contrari . 7

Senatori astenuti . _____

Il Senato _____



10

LVII

del Signor Libertini prof. Pasquale

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 6 aprile 1934-XII è stato nominato senatore del Regno, per le categorie 3ª e 21ª dell'articolo 33 dello Statuto, l'on. prof. Pasquale Libertini, che fu deputato al Parlamento Nazionale per le legislature XXI, XXII, XXIII e XXIV.

La vostra Commissione, avendo riscontrato

la validità dei titoli, ed il concorso di tutti gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

Addì 1 maggio 1934-XII.

Debb
....., relatore.

ASSS
Archivio storico del Senato della Repubblica

SENATO DEL REGNO

(N. LVII
Documenti)

RELAZIONE

DELLA

COMMISSIONE PER LA VERIFICA DEI TITOLI DEI NUOVI SENATORI

SOPRA LA NOMINA

del Signor Libertini prof. Pasquale

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 6 aprile 1934-XII è stato nominato senatore del Regno, per le categorie 3ª e 21ª dell'articolo 33 dello Statuto, l'on. prof. Pasquale Libertini, che fu deputato al Parlamento Nazionale per le legislature XXI, XXII, XXIII e XXIV.

La vostra Commissione, avendo riscontrato

la validità dei titoli, ed il concorso di tutti gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

Addì 1º maggio 1934-XII.

DE VITTO, *relatore.*

NOME e COGNOME: LIBERTINI Pasquale

DATA e LUOGO DI NASCITA: 9 novembre 1856 Caltagirone - (Prov. di Catania)

figlio di Giuseppe Arcese e di Pernigia Gravina

STATO DI FAMIGLIA: Moglie vedovo

Figli (con indicazione per ognuno della data di nascita)

- 1. _____ 2. _____
- 3. _____ 4. _____
- 5. _____ 6. _____

TITOLI ACCADEMICI, PROFESSIONALI ecc.: Agricultrice

TITOLI NOBILIARI: di S. Marco

INDICAZIONE DEL GRADO RAGGIUNTO NELLE ONORIFICENZE DEGLI ORDINI:

Corona d'Italia bar. di Gr. Orsini

SS. Maurizio e Lazzaro Grande Ufficiale

ALTRE ONORIFICENZE: Medaglia ai benemeriti del tenente di Marina

CAMPAGNE DI GUERRA: _____

DECORAZIONI DI GUERRA: _____

ISCRIZIONE AL PARTITO NAZIONALE FASCISTA: Dal 1° Maggio 1924

presso il Fascio di Catania

RESIDENZA e ABITAZIONE: Catania - Via S. Lucia 168. Palazzo Proprio

Catania, li 17 Maggio 1934 Anno XI

IL SENATORE

Pasquale Libertini
di S. Marco

NOTA - Con preghiera di voler riempire e restituire il presente modulo al Segretario Generale del Senato.

SENATO DEL REGNO

STATO DELLE ONORIFICENZE

dell'Onorevole Senatore LIBERTINI nob. (deibaroni di S. Marco Lo Vecchio)
Pasquale di Giuseppe

| GRADO | ORDINE MAURIZIANO | | ORDINE CORONA D'ITALIA | | NOTE |
|-------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|---------------|------|
| | Data | | Data | | |
| Cavaliere. | | | 25 | gennaio 1891 | |
| Cavaliere Ufficiale | | | 23 | febbraio 1896 | |
| Commendatore. | 25 | gennaio 1911 | 8 | dicembre 1904 | |
| Grande Ufficiale | 28 | maggio 1914 | 29 | luglio 1908 | |
| Gran Cordone. | | | 19 | novembre 1911 | |


Altri Ordini Cavallereschi: _____

2219

LIBERTINI cav. di Gr. Cr. on. Pa-
squale.

ASSSR
Archivio storico del Senato della Repubblica

LIBERTINI cav. gr. cr. on. Pasquale. — Nato a Caltagirone il 9 novembre 1856. Iscritto al P.N.F. dal 1923. Vice presidente del Consorzio per la Bonifica della Piana di Catania e presidente della Scuola Agraria Media di Catania, ha operato vaste trasformazioni fondiarie nelle sue estese proprietà terriere in zone malariche della Sicilia con iniziative conformi al programma di bonifica del Regime. Ex deputato al Parlamento ha rappresentato il Collegio di Augusta per quattro legislature.



Roma, 12 maggio 1934-XII

UNIONE NAZIONALE FASCISTA DEL SENATO

N. 1248

Egregio Camerata,

La avverto che come, fascista Senatore,
Ella è stata iscritta all'Unione Nazionale Fascista del Senato.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

f. to: DE VECCHI DI VAL CISON

ONOREVOLE SENATORE LIBERTINI

UNIONE NAZIONALE FASCISTA DEL SENATO

Senatore LIBERTINI Pasquale

Iscritto all'Unione il 12 maggio 1934-XII

Data di iscrizione al Partito Nazionale

Fascista 1° maggio 1924

Anzianità di iscrizione al Partito Nazionale


Fascista _____

FEDERAZIONE di _____

FASCIO di CATANIA

ANNOTAZIONI _____

Agricoltore



Modulo da restituire con l'unita busta in franchigia.

Al Signor SEGRETARIO GENERALE DEL SENATO

ROMA

Desidero ricevere la Gazzetta Ufficiale.

oppure

~~Desidero ricevere la~~ Raccolta delle Leggi e De-
creti in edizione economica.

Desidero ricevere quanto sopra ~~al Senato o al~~ seguente indirizzo: *Paquale Libertini di I Marco*
Botanica - Via Unica 469 468.

Addi _____

IL SENATORE

Paquale Libertini
di I Marco.

1245

Roma, 5 giugno 1940-XVIII

Spettabile
DIREZIONE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO
DELLO STATO = Libreria

= R O M A =

Si prega di voler depennare dall'elenco dei
Senatori ai quali viene inviata la Gazzetta Uf-
ficia e, il nome del Senatore:

Pasquale LIBERTINI = Catania,
perchè deceduto.

IL COADIUTORE CAPO

Sto. Lincione



INDICAZIONI DI URGENZA

Il Governo non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio della telegrafia. Le tasse riscosse in caso di errore od in seguito a rifiuto o irreperibilità del destinatario devono essere compilate dal mittente.
 Il destinatario è invitato a firmare la ricevuta presentata dal fattorino e a segnare la data e l'ora della consegna del telegramma. In mancanza di tali indicazioni il destinatario perde il diritto di reclamare in caso di ritardo nella consegna.

Ricevuto il 5/6 193 07

Ricevente

Pel circuito N



La ora et costante sul meridiano corrispondente al tempo medio dell'Europa centrale, e per telegrammi interni e con vari punti estremi di seguito da una mezzanotte all'altra.

Nei telegrammi impressi in caratteri romani, il primo numero dopo il nome del luogo d'origine rappresenta quello del telegramma, il secondo quello delle parole, gli altri la data, l'ora e i minuti della presentazione.

| Qualità | DESTINAZIONE | PROVENIENZA | NUM. | PAROLE | DATA DELLA PRESENTAZIONE | | VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO |
|---------|--------------|-------------|-------|--------|--------------------------|--------------|--|
| | | | | | Giorno e mese | Ora e minuti | |
| | | CATANIA | 33410 | 22 4 | 2220 | | |

PARTECIPÒ DECESSO SENATORE PASQUALE LIBERTINI AVVENUTO OGGI ORE 18,45

= BNE ALESSANDRO LIBERTINI DI SAN MARCO =

SENATO DEL REGNO

SECRETARIATO GENERALE

Data

5 GIU. 1940

N. 284 T. III Cat. C

Fatevi correntisti postali. PAGAMENTI E RISCOSSIONI IN TUTTE LE LOCALITÀ DEL REGNO - FRA CORRENTISTI I PAGAMENTI E LE RISCOSSIONI MEDIANTE POSTAGIRO, SONO ESEGUITI SENZA LIMITAZIONE DI SOMMA ED IN ESENZIONE DA QUALSIASI TASSA



Circuito sul quale si deve fare l'inoltro del telegramma

Indicazioni di urgenza

Ufficio Telegrafico di

TELEGRAMMA

Il Governo non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio della telegrafia.

Le tasse riscosse in meno per errore od in seguito a rifiuto o irreperibilità del destinatario, devono essere compilate dal mittente.

Le ore si contano sul meridiano corrispondente al tempo medio dell'Europa centrale e per telegrammi interni di seguito da una mezzanotte all'altra.

Spedito il 19 ore pel circuito N.

all' Ufficio di Trasmittente

| QUALIFICA | DESTINAZIONE | PROVENIENZA | NUM. | PAROLE | DATA DELLA PRESENTAZIONE | | Via d'istradamento e indicazioni eventuali d'ufficio |
|-----------|--------------|-------------|------|--------|--------------------------|--------------|--|
| | | | | | Giorno e mese | Ore e minuti | |
| | | | | | | | |

N. B. Il telegramma deve essere scritto con chiarezza per modo che la lettura ne sia facile.

INDICAZIONI EVENTUALI TASSATE _____

DESTINATARIO Famiglia LIBERTINI

DESTINAZIONE Via Etna, 468 CATANIA

TESTO La morte del Senatore Pasquale Libertini addolora vivamente il Senato che ne ricorda l'alto spirito patriottico, il grande interessamento alle questioni agricole e a tutte quante riguardavano la sua Sicilia. L'Estinto lascia nel Senato fervido e affettuoso rimpianto punto Alla famiglia del Camerata scomparso porgo in nome della nostra Assemblea e mio profondi sentimenti di cordoglio punto

Presidente del Senato SUARDO

Cognome, nome e domicilio del mittente.
(Indicazione obbligatoria ad esclusivo uso d'ufficio).

Fatevi correntisti postali - Pagamenti e riscossioni in tutte le località del Regno - Fra correntisti i pagamenti e le riscossioni, mediante postagiro, sono eseguiti senza limitazione di somma ed in esenzione da qualsiasi tassa.

VEDANSI A TERGO AVVERTENZE IMPORTANTISSIME

INDICAZIONI DI URGENZA

TELEGRAMMI
N. 161 di recapito - Rimesso al fattorino ad ore*Nulla è dovuto al fattorino pel recapito. Il latore rimette una ricevuta a stampa quando è incaricato di una riscossione.*

ECCELLENZA SUARDO PRESIDENTE SENATO

ROMA ==



Ricevuto

Pel circuito

*Spedito al tempo stesso dall'Europa
vari paesi esteri di seguito da una**per i romani, il primo numero dopo il nome
quello del telegramma. Il secondo quello delle
classi della presentazione.*

| Qualifica | INDICAZIONI | NUMERO | DATA DELLA PRESENTAZIONE | VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO |
|-----------|--------------|-------------|--------------------------|--|
| | ROMA DA ROMA | 34810 16 10 | 21/25 | == = = = RIAGGI |

== PREGO GRADIRE SENTITI RINGRAZIAMENTI FAMIGLIA LIBERTINI PARETECIPAZIONE
SUO LUTTO == = = BARONE LIBERTINI == = =

Fatevi correntisti postali.

PAGAMENTI E RISCOSSIONI IN TUTTE LE LOCALITÀ DEL REGNO - FRA CORRENTISTI I PAGAMENTI E LE RISCOSSIONI MEDIANTE POSTAGIRO SONO ESEGUITI SENZA LIMITAZIONE DI SOMMA ED IN ESENEZIONE DA QUALSIASI TASSA